

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 7 aprile 1998)

INDICE

BARRILE, LAURICELLA: sulle strutture carcerarie della Sicilia (4-08675) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 5305	sp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> .	5319
BEDIN: sul Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (4-07977) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5307	DE LUCA Athos: sul suicidio del detenuto Salvatore Mura (4-04833) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5322
BIASCO: sulla sezione distaccata della pretura di Rodi Garganico (Foggia) (4-09092) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5309	DENTAMARO: sulle sezioni distaccate delle preture di Bitonto e Modugno (Bari) (4-08384) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5324
CENTARO, SCHIFANI: sulla tutela degli studenti universitari sordomuti (4-05154) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	5312	FLORINO: sui ritardi nel procedimento penale a carico del signor Alberto Grasso (4-05983) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5327
CÒ: sulla tutela del ghetto ebraico di Cento (Ferrara) (4-09744) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	5315	FOLLONI: sulla chiusura della sezione distaccata della pretura di Portoferraio (Livorno) (4-08648) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5329
COLLINO ed altri: sulla tutela degli studenti universitari sordomuti (4-05115) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	5313	FUMAGALLI CARULLI ed altri: sul traforo del San Gottardo (4-07847) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5331
CORTIANA: sulla presenza di personale in posizione di comando e di distacco presso il Ministero di grazia e giustizia (4-07635) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5318	GRECO: sull'istituzione a Monopoli di una sezione distaccata del tribunale di Bari (4-08578) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5336
D'ALLÌ: sull'affidamento dei figli del signor Salvatore Coppola di Trapani (4-03879) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)		GRECO, TOMASSINI: sulla tutela degli studenti universitari sordomuti (4-04856) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	

<i>zione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	Pag. 5340	PELLEGRINO: sul volume scritto dal magistrato Vito Marino Caferra (4-03218) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5355
MANCONI: sulla dottoressa Passanisi, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica del tribunale di Oristano (4-01839) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5342	PIERONI ed altri: sull'affidamento al signor Michele Gaeta dei nipoti (4-02258) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5357
sulla detenzione del cittadino algerino Lou-nici Djamal (4-09049) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5345	RIGO, DE CAROLIS: sulla Idromacchine srl (4-05638) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5359
MARINI: sulla vicenda dell'Autoparco (4-02521) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5348	RUSSO SPENA: sull'allontanamento della piccola Graziana Ahmetovic dai genitori (4-01060) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5362
MILIO: sulla scarcerazione del collaboratore di giustizia Francesco Paolo Anzelmo (4-07442) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5350	SALVATO: sulla mancata autorizzazione ai famigliari di alcuni detenuti per partecipare alla festa organizzata in occasione della loro cresima (4-05475) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5366
MURINEDDU ed altri: sulla tutela degli studenti universitari sordomuti (4-05365) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	5352	SERENA: sui piani di lottizzazione nel comune di San Zenone degli Ezzelini (4-01666) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	5366
NIEDDU: sulla tutela degli studenti universitari sordomuti (4-04939) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	Pag. 5353	TOMASSINI: sulla Banca commercio e industria (4-04553) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5368

BARRILE, LAURICELLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che più volte le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'amministrazione penitenziaria operanti negli istituti della Sicilia hanno denunciato la grave situazione in cui versano le strutture carcerarie dell'isola, in particolare per quanto attiene la gestione complessiva del personale, la sicurezza e la trasparenza amministrativa;

che da ultimo il segretario regionale della CGIL, Filippo Panarello, ha chiesto al Governo un immediato intervento per consentire soprattutto agli agenti della polizia penitenziaria di adempiere fino in fondo ai compiti loro assegnati dalla legge e ha, al contempo, denunciato la pericolosità di lacune prese di posizione da parte di rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria possibilisti nei confronti di un superamento o quanto meno di una applicazione più morbida del regime penitenziario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento;

che più volte nei mesi scorsi sono trapelate notizie circa un possibile allontanamento del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Sicilia, Gasparre Sparacia, che con solerzia ha denunciato e chiesto risposte concrete alla preoccupante situazione carceraria siciliana,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il provveditore Sparacia, a seguito di una ispezione condotta dal suo ufficio presso la casa circondariale di Trapani, abbia chiesto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'ispezione contabile presso il predetto istituto (ispezione peraltro sollecitata dall'attuale direttore di Trapani, Maurizio Veneziano);

nel caso affermativo, se tale ispezione sia stata effettuata e quali siano state le risultanze;

eventualmente, in caso negativo, quali siano stati i motivi che ne abbiano impedito l'effettuazione;

quali siano le risultanze delle ispezioni effettuate presso la casa circondariale di Agrigento, rispettivamente dal provveditorato regionale della Sicilia e dall'ufficio ispettivo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

per quali motivi l'organico assegnato dall'ufficio 1° del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Palermo per la costituzione dei nuclei traduzioni e piantonamenti sia stato notevolmente ridotto rispetto alle richieste avanzate;

se risponda a verità la notizia secondo la quale sarebbero state effettuate traduzioni di detenuti ad alto indice di pericolosità con mezzi non blindati e in palese contrasto con quanto previsto dal regolamento di servizio;

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere perchè la situazione complessiva degli istituti penitenziari della Sicilia torni nella piena legalità.

(4-08675)

(25 novembre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

A seguito di una relazione ispettiva redatta dal Provveditore regionale di Palermo dottor Sparacia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto ulteriori accertamenti di natura amministrativo-contabile presso la casa circondariale di Trapani affidati all'Ufficio centrale dell'ispettorato. L'ispezione, alla data del 25 febbraio 1998, era ancora in corso di svolgimento.

In ordine alle risultanze delle ispezioni effettuate presso la casa circondariale di Agrigento sia dallo stesso Provveditore che dal Direttore dell'Ufficio centrale dell'ispettorato, si fa presente che le stesse sono in corso di valutazione, valutazione che si presenta oltremodo complessa per la contraddittorietà di taluni elementi che consentono letture assai diverse dei medesimi fatti.

È, comunque, intendimento dell'amministrazione penitenziaria adottare al più presto i provvedimenti più appropriati sia sotto il profilo dell'opportunità amministrativa che dell'equità sostanziale. Non si può escludere, in particolare, l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare, che inciderebbero direttamente sulle posizioni professionali di taluni dipendenti.

Venendo al quesito sulla costituzione dei nuclei di polizia penitenziaria riferiti alle traduzioni e ai piantonamenti, si osserva che le assegnazioni del personale sono state dimensionate sulla base di dati obiettivi, riscontrati con criteri ugualmente utilizzati sul territorio nazionale.

Si precisa, al riguardo, che i profili organizzativi del servizio, come da attuale disciplina, sono affidati alla gestione e responsabilità del Provveditore regionale.

Si evidenzia, inoltre, che le traduzioni dei detenuti ad alto indice di pericolosità vengono effettuate, solitamente, utilizzando mezzi di trasporto protetti.

Tuttavia, poichè la sicurezza non può essere unicamente affidata all'impiego di presidi passivi (blindatura del veicolo) ma anche ad un contestuale o alternativo ricorso ad altre risorse umane e tecnologiche, deve considerarsi che il dato della mancanza del mezzo protetto non è di per sè indicativo di insufficiente sicurezza.

È, pertanto, compito di chi coordina i servizi concretamente occorrenti per il trasporto di un detenuto adottare le più appropriate iniziative e procedure, impiegando al meglio le risorse disponibili in concreto.

Va, infine, sottolineato che non è stata avviata alcuna iniziativa avente ad oggetto l'eventuale avvicendamento del summenzionato dottor Sparacia, prescindendo dal suo preventivo assenso.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

BEDIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine dei giornalisti e pertanto anche sul Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

che il 7 maggio 1997 il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in riferimento alla riforma della professione giornalistica all'esame del Senato, ha dichiarato di non dividerla e che «ogni presa di posizione, sia pure surrettizia, contraria, sarà giudicata in modo severo dall'organismo nazionale che rappresenta tutta la categoria»;

che il 22 luglio 1997 il presidente del Consiglio nazionale ha messo all'ordine del giorno del comitato esecutivo del Consiglio nazionale la richiesta di avviare un procedimento disciplinare nei riguardi dei presidenti degli ordini della Lombardia, del Veneto e del Lazio, i quali avevano sollecitato al Parlamento l'approvazione della legge di riforma;

che il presidente del Consiglio nazionale ha messo all'ordine del giorno della seduta del 15-16 ottobre 1997 sette ricorsi elettorali (imposti su circostanze formali) presentati 28 mesi fa, ma non notificati ai controinteressati come impone l'articolo 101 del codice di procedura civile, e quindi chiaramente improcedibili e inammissibili;

considerato:

che il presidente dell'ordine della Lombardia ha denunciato all'ufficio VII della direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia fatti contrari al rispetto della legge n. 241 del 1990 (trasparenza nella pubblica amministrazione);

che il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia ha presentato ricorso per ricusazione ai sensi dell'articolo 52 del codice di procedura civile dei consiglieri nazionali dell'ordine dei giornalisti «per legittimo sospetto di grave inimicizia e per interesse nella causa» in riferimento alla seduta 15-16 ottobre 1997 del consiglio nazionale dell'ordine, convocato con questo ordine del giorno: «Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei componenti il consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti della Lombardia, dei componenti il collegio dei revisori dei conti dello stesso ordine e dei consiglieri nazionali eletti per la circoscrizione regionale della Lombardia»,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha negato la trasmissione dei verbali delle sedute della consulta dei presidenti degli ordini regionali tenutesi il 20 maggio e il 3 luglio 1997, nonchè del verbale della seduta del consiglio nazionale dell'8-9 luglio, richiesti dal presidente dell'ordine della Lombardia per esigenze di giustizia in base all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, obblighi questi disattesi e che pertanto si configurano come violazione dell'articolo 328 del codice penale (omissione o rifiuto di atti d'ufficio);

se, eventualmente, il Ministro in indirizzo intenda richiamare all'obbligo ad esso imposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione giornalistica), e, in particolare, al rispetto della

legge n. 241 del 1990 (trasparenza nella pubblica amministrazione), detto Consiglio nazionale;

se ritenga di intraprendere opportune iniziative presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma sui fatti denunciati dal presidente dell'ordine della Lombardia, nonchè presso la procura generale della Repubblica di Roma, titolare del potere di iniziativa disciplinare nei riguardi dei giornalisti, in forza dell'articolo 48 della legge n. 69 del 1963.

(4-07977)

(9 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti – per il tramite della Direzione generale degli affari civili – dal Consiglio nazionale dei giornalisti, si fa presente quanto segue.

In ordine al primo quesito, relativo al rigetto, da parte del citato Consiglio nazionale, dell'istanza, avanzata dal presidente del consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti della Lombardia, di accesso ad alcuni verbali relativi a sedute della Consulta dei presidenti nonchè del Consiglio nazionale stesso, quest'ultimo organo ha confermato l'adozione del provvedimento negativo, aggiungendo tuttavia che, a seguito del parere favorevole espresso sulla questione della direzione generale degli affari civili, sta provvedendo a «dare seguito» all'istanza in discorso.

Si rappresenta, al riguardo, che il Consiglio nazionale dei giornalisti, con nota del 31 luglio 1997, aveva posto alla predetta articolazione ministeriale un quesito a carattere generale relativo a tale istanza d'accesso, senza tuttavia precisare d'averla già rigettata (l'atto di rigetto, di cui si è venuti a conoscenza soltanto di recente, reca la data del 25 giugno 1997).

La Direzione generale degli affari civili riteneva, dopo aver valutato con attenzione i numerosi argomenti avanzati in contrario dal Consiglio nazionale nella richiesta di parere, di accedere alla tesi favorevole all'accesso.

La manifestazione di tale orientamento offre implicitamente una risposta al secondo quesito posto dall'interrogante.

In ordine al terzo quesito, relativo ad eventuali iniziative che quest'amministrazione dovrebbe assumere per indurre il pubblico ministero all'esercizio dell'azione disciplinare, si osserva che, nella fattispecie in esame, non parrebbero ravvisabili comportamenti contrari alle prescrizioni delle norme dell'ordinamento professionale nè da parte del Presidente del consiglio nazionale, nè da parte di altri consiglieri.

Infatti, l'unica contestazione che, probabilmente, potrebbe muoversi al Consiglio nazionale – ritardo nel decidere i sette ricorsi proposti contro l'elezione dell'attuale Consiglio dell'ordine regionale della Lombardia – sembra trovare una giustificazione alle numerose iniziative prese dal Presidente del ripetuto Consiglio regionale contro il Consiglio nazionale stesso, tra le quali spicca, in particolare, la ricusazione

dei centouno consiglieri che compongono l'organo collegiale ultimo detto in ordine alla trattazione dei ricorsi stessi.

Va precisato, infine, che il pubblico ministero, non sarebbe comunque vincolato alle eventuali indicazioni di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

BIASCO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con la legge n. 254 del 16 luglio 1997, nel quadro della ristrutturazione degli uffici giudiziari, è stata prevista l'istituzione del giudice unico con la soppressione delle preture e la creazione di sezioni staccate del tribunale;

che nel circondario di Lucera (Foggia) sono funzionanti, oltre alla pretura di Lucera, le sezioni distaccate di Apricena e di Rodi Garganico;

che, attualmente, alla sezione di Rodi Garganico fanno capo i comuni di Rodi Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Vico del Gargano e Peschici oltre al comune di Sannicandro Garganico che ha formalmente optato per il passaggio dal mandamento della pretura di Apricena a quello di Rodi Garganico;

che il comune di Rodi Garganico ha formalmente chiesto, contestualmente alla redistribuzione degli uffici, l'istituzione in Rodi Garganico della sezione staccata del tribunale di Lucera;

che, a sostegno della richiesta avanzata, il comune di Rodi Garganico ha esibito una serie di inconfutabili giustificazioni che riguardano la popolazione, l'indice di carico oltre i limiti del 2,5, la disponibilità di locali sufficienti ed efficienti, la presenza dell'unico carcere mandamentale operante sul Gargano Nord oltre a Lucera, la posizione baricentrica rispetto ad altri comuni tale da ridurre al minimo i tempi di percorrenza per il collegamento con il tribunale di Lucera,

si chiede di conoscere:

i motivi per i quali nella proposta formulata da codesto Ministero con riferimento al circondario di Lucera viene avanzata l'ipotesi della localizzazione della sezione staccata ad Apricena, i cui riferimenti probatori non offrono gli indici d'efficienza esibiti dal comune di Rodi Garganico;

se codesto Ministero abbia tenuto conto della vastità del comprensorio del Gargano Nord e della relativa distanza da Lucera e se, in particolare, abbia valutato la presenza dei 35 mila abitanti della zona ai quali vanno aggiunti i 20 mila del comune di Sannicandro Garganico, portando ad oltre 50 mila il bacino di utenza del servizio giustizia che nella zona non appare di scarsa rilevanza, ma, viceversa, per la recrudescenza dei reati ed anche per l'eventuale estensione delle competenze territoriali al comune di Vieste, che peraltro irragionevolmente viene collegato al circondario di Foggia, andrebbe a costituire uno dei punti di

forza operativi del circondario di Lucera, rendendo un adeguato servizio alle popolazioni ed ai comuni interessati;

se, alla luce degli ulteriori elementi forniti dal comune di Rodi Garganico, il Ministero non ritenga opportuna adottare soluzioni diverse da quella prospettata proprio per offrire un assetto territoriale della giustizia adeguato alle esigenze di efficienza operativa del circondario di Lucera, aderendo in tal modo alle legittime sollecitazioni dei comuni e delle popolazioni garganiche interessati.

(4-09092)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. - Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di grazia e giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati - che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma - sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fatti forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (ad esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella dei pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni ufficio (popolazione e densità abitativa per chilometri quadrati), che è stato tendenzialmente

fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometri quadrati;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento -effettuato dalla Direzione degli affari civili - delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini dei giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche - messe a disposizione dei partecipanti - il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni giustizia di Camera e Senato e Consiglio superiore della

magistratura) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alla Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Rodi Garganico, era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede di Apricena - unitamente a Vico del Gargano.

Nella relazione si diceva che «nel rispetto dei parametri adottati non sembra perseguibile l'ipotesi di istituire una sezione distaccata formata dai bacini di Rodi Garganico e Vico Garganico. Essa servirebbe una popolazione di appena 35.000 abitanti in un territorio che, per quanto vasto, presenta collegamenti ragionevolmente agevoli confluenti su Apricena». Peraltro si aggiungeva testualmente che «qualora dal dibattito parlamentare emergessero indicazioni diverse» le soluzioni prospettate sarebbero state oggetto di attento riesame.

In effetti la sede di Rodi Garganico è stata indicata, sia da parte della Commissione giustizia del Senato che da parte della Commissione giustizia della Camera, come presidio giudiziario la cui istituzione, quale sezione distaccata di tribunale, era da ritenersi condizionante il parere positivo espresso.

In stretta coerenza con le affermazioni della massima considerazione per le modifiche proposte dal Parlamento, e ritenendo dunque fondate le osservazioni svolte dall'interrogante, la sede di Rodi Garganico - che ha raccolto anche il bacino di utenza di Vico del Gargano - è stata istituita sezione distaccata del Tribunale di Lucera.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

CENTARO, SCHIFANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* - Premesso:

che come risulta da organi di stampa (quotidiano «Il Tirreno» del 7 febbraio 1997) e da denunce avanzate dagli interessati nonché dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, la legge quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992 non sembra aver ricevuto applicazione negli atenei universitari nella parte concernente l'ausilio tecnico indispensabile ai sordomuti;

che, ove rispondente al vero, tale circostanza sarebbe di estrema gravità perchè dimostrerebbe la sostanziale indifferenza verso i cittadini più deboli e bisognosi di maggiore tutela;

che il lasso di tempo trascorso dall'epoca di emanazione della legge ad oggi non può giustificare alcun inadempimento o carenze nell'attuazione del precetto normativo;

che la civiltà di un paese si misura dalla capacità di apprestare ai propri cittadini portatori di *handicap* i mezzi per affermare tutti i diritti sanciti dalla Costituzione, superando le barriere connesse alla loro esplicitazione con riferimento alla patologia sofferta;

che è necessario, anche prima di ogni riforma, verificare la possibilità per tutti, e in particolare per i più deboli e meno garantiti, di accedere agli studi, poichè nel caso in esame si vanificherebbe di fatto la possibilità per i sordomuti di ricevere l'istruzione universitaria e quindi di ottenere una qualificazione indispensabile all'accesso alle libere professioni od ai posti più elevati della pubblica amministrazione;

che le riforme devono essere concretamente applicate giacchè diversamente, ove i progressi civili che le caratterizzano rimangono lettera morta, si risolvono in una beffa per gli interessati;

che è compito dell'esecutivo vigilare sull'applicazione delle leggi, al fine di pervenire alla concreta attuazione del loro precetto,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia, in ciascun ateneo universitario, il grado di applicazione della legge n. 104 del 1992, con riferimento agli ausili tecnici per i sordomuti;

quale sia il numero di sordomuti iscritti all'università;

quale sia il numero di sordomuti che abbiano interrotto gli studi per difetto degli ausili tecnici di cui alla legge n. 104 del 1992;

quali siano le ragioni della mancata o scarsa applicazione della legge n. 104 del 1992;

quali siano le misure ed i provvedimenti che il Governo intenda adottare al riguardo.

(4-05154)

(8 aprile 1997)

COLLINO, AZZOLLINI, TURINI, RAGNO, BOSELLO, CAMBER, PALOMBO, RECCIA, BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che la legge n. 104 del 1992, legge-quadro sull'handicap, all'articolo 9, comma 1, prevede che il servizio di aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale comprende anche il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti;

che la legge n. 104 del 1992, all'articolo 13, prevede che l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realiz-

za (...) anche attraverso (comma 1, lettera *b*) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio (...) e (comma 1, lettera *d*) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

che in molti casi le università sono prive delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico così come indicato dalla legge;

che in molti casi gli studenti sordi vengono scoraggiati dal frequentare l'università da mille difficoltà che vengono poste sin dal primo momento del loro ingresso;

che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sull'handicap si verificano ancora casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perchè quest'ultima non consente loro di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per porre fine a questa gravissima situazione presente in molti atenei ed in modo specifico in quelli di Pisa e di Lecce, dove sono state riscontrate numerose difficoltà da parte di alcuni studenti sordi che intendono proseguire gli studi a tutti i livelli, ricordando, con questo, che il diritto allo studio è un diritto di tutti, sordomuti compresi.

(4-05115)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'as-

segnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(31 marzo 1998)

CÒ. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il complesso edilizio del ghetto ebraico nel comune di Cento (Ferrara) rappresenta un'importante testimonianza storica oltre che un monumento di rilevante interesse architettonico, secondo la stessa definizione formulata nel decreto di tutela emanato dal Ministero per i beni culturali e ambientali;

che il comune di Cento ha approvato, nonostante il decreto di tutela, un discutibile piano di recupero edilizio di iniziativa privata, nonché successivamente la realizzazione di un parcheggio in pieno centro storico per 122 autovetture;

che l'intervento conseguente al piano ha comportato pesanti lavori di ristrutturazione e demolizione, in palese difformità con il risanamento conservativo dichiarato nella stessa concessione edilizia;

che in particolare sono stati demoliti due archi di notevole interesse storico-architettonico solo per consentire il passaggio di autobetoniere che sono impiegate nel cantiere operante nelle vicinanze, ove si sta realizzando un parcheggio sotterraneo a due piani per 90 posti-auto ad opera della stessa impresa che effettua i lavori nel ghetto;

che i controlli effettuati dalla sovrintendenza competente non hanno fornito elementi di conoscenza compiuta dell'effettiva entità delle demolizioni operate;

che mentre la documentazione della sovrintendenza e del Ministero fa espresso riferimento a «progetto di restauro», a «recupero dell'esistente» e ad «interventi di consolidamento» la concessione fa riferimento al contrario ad opere di «ristrutturazione e restauro»;

che nella comunicazione di inizio dei lavori si dichiara che l'intervento è iniziato il 18 agosto 1997 mentre in data 13 agosto 1997 già erano state effettuate le menzionate demolizioni;

che gli interventi in atto non garantiscono affatto la conservazione del valore storico, culturale e architettonico del complesso edilizio del ghetto, anche in considerazione del fatto che gli ambienti interni saranno completamente stravolti per realizzare 45 mini appartamenti con relativi vani di servizio,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per garantire la realizzazione di un intervento di conservazione e restauro volto a garantire il recupero di un importante complesso edilizio quale il ghetto di Cento e al contempo a ripristinare lo *status quo* antecedente gli interventi demolitori;

quali controlli intenda effettuare per verificare quanto sopra descritto in presenza di accertamenti della sovrintendenza di Ravenna non corrispondenti allo stato reale delle opere.

(4-09744)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. - Il quartiere ebraico di Cento è un complesso di edifici tutelato ai sensi della legge n. 1089 del 1939 con decreto ministeriale 26 febbraio 1993.

Le prime presenze di ebrei nel Centese risalgono al secolo XIV, ma il primo documento che testimonia l'esistenza di una piccola sinagoga e di un cimitero è del XVIII secolo.

Attorno ad un grande cortile e ad altri due più piccoli si estendeva un agglomerato fittissimo di abitazioni a sviluppo prevalentemente verticale.

L'aspetto interno del cortile rispecchia ancora, in alcune parti, la struttura originaria della fabbrica.

L'ultimo momento di splendore del quartiere fu durante l'Ottocento, poi iniziò la decadenza dovuta al graduale abbandono da parte delle

famiglie; la presenza della comunità ebraica a Cento cessò dopo l'ultima guerra.

L'immagine attuale dell'interno del recinto israelitico è caratterizzata effettivamente da un notevole degrado.

I lavori oggi in corso nel quartiere sono il risultato di un lungo e complesso *iter* progettuale che si è concluso con la definitiva autorizzazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1089 del 1939.

Già in quella sede si metteva in risalto il fatto che si trattava di un intervento di recupero più che di conversazione dell'esistente. Infatti una parte dei fabbricati del quartiere risultava quasi completamente crollata e gli immobili rimasti presentavano un elevato grado di fatiscenza con molti dei solai e coperture crollati e uno stato di abbandono diffuso.

Il progetto di recupero in atto costituisce, pertanto, l'unica possibilità per impedire la completa perdita del bene di sicuro interesse storico, architettonico e culturale.

I lavori in atto riguardano ora soprattutto le opere di consolidamento strutturale di una parte del complesso. Le tecniche utilizzate sono state preventivamente approvate e verificate in cantiere nella fase iniziale dei lavori.

Nell'area non ancora interessata da opere edilizie sono state per ora solo sgombrate le macerie degli edifici crollati.

I funzionari della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, che hanno esaminato il piano di recupero ed il progetto architettonico, hanno provveduto ad eseguire sopralluoghi preliminari e quelli necessari a verificare l'andamento dei lavori. I più recenti sopralluoghi sono stati effettuati in data 28 agosto, 5 settembre, 22 ottobre e 21 novembre 1997.

Si è potuto constatare, tuttavia, che al fine di permettere l'ingresso di mezzi di trasporto nei cortili interni, è stata demolita un'arcata del portico esterno su via Malagodi e sono state risezionate quattro altre aperture interne, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, che ha provveduto a segnalare la demolizione dell'arcata alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Ferrara (nota n. 14494 del 16 settembre 1997).

L'arcata, come le altre aperture oggi provvisoriamente architravate, sarà ripristinata secondo gli accordi in cantiere; si provvederà comunque all'intimazione relativa.

In particolare, nel sopralluogo eseguito in data 21 novembre, si è potuto constatare che le metodologie di intervento e l'uso dei materiali corrispondono a corretti criteri di restauro e recupero edilizio.

Sono state tuttavia accertate alcune modifiche dei vani interni, consistenti nel diverso posizionamento di tramezzature e qualche altra variante alle aperture del piano terra, regolarmente denunciate alla Procura e per le quali si sta attivando l'intimazione alla rimessa in pristino dove necessario.

Considerata la complessità dell'opera, la Soprintendenza ritiene che l'intervento in linea di massima sia complessivamente conforme

al progetto autorizzato, con particolare riferimento alle coperture, agli orizzontamenti, solai e soffitti.

L'azione più grave risulta pertanto la demolizione dell'arco del porticato sopra descritta; per le altre aperture interne al piano terra, che sono state ampliate al fine di rendere possibile il lavoro di cantiere, si chiederà il ripristino al termine dei lavori.

Si fa presente inoltre che la Soprintendenza ha richiesto alla direzione lavori e alla proprietà di trasmettere periodicamente elaborati e documentazione illustrativa dello svolgimento del cantiere, cosa che sta avvenendo.

Si coglie l'occasione per informare che in area esterna a quella tutelata ai sensi della legge n. 1089 del 1939, ma ad essa adiacente, è in corso lo scavo per un parcheggio sotterraneo, del quale è informata la Soprintendenza archeologica.

Si segnala infine che, a seguito di esposti pervenuti, questo Ministero ha disposto, in data 9 dicembre 1997, un'ispezione, che è stata effettuata in data 24 febbraio 1998 ed ha confermato quanto sopra.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(1° aprile 1998)

CORTIANA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 8 ottobre 1996 lo scrivente rivolgeva al Ministro di grazia e giustizia una interrogazione (4-02211) in merito alla presenza di personale in posizione di comando e di distacco presso il Ministero;

che in particolare si chiedeva se corrispondeva al vero che un elevato contingente di personale presso il Ministero era costituito da personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria;

che il Ministro in indirizzo, rispondendo in data 16 luglio 1997, si limitava a riconoscere quanto denunciato nell'interrogazione senza però enunciare gli interventi all'uopo necessari per risolvere questa situazione;

che l'interrogante ritiene deplorabile il fatto che il personale dell'amministrazione penitenziaria, assunto per essere adibito alle strutture carcerarie con riconoscimenti economici per l'espletamento di questa delicata funzione possa essere «imboscato» presso uffici diversi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che trasferire definitivamente chi è in posizione di comando o distacco o mantenere presso il Ministero così tanto personale dell'amministrazione penitenziaria rappresenti una soluzione poco efficace per risolvere i numerosi problemi degli uffici giudiziari e delle carceri;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda concretamente intraprendere per porre fine a questa situazione.

(4-07635)

(23 settembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva che il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso questo Ministero è in prevalenza addetto a compiti di vigilanza esterna ed interna. Tale personale è gestito dall'Economato, ufficio posto alle dipendenze del Gabinetto del Ministro.

Presso la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria il personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4 unità) è adibito allo svolgimento delle mansioni amministrative proprie del profilo di appartenenza, mentre quello di polizia penitenziaria (7 unità) svolge mansioni specifiche collegate alla particolare professionalità degli interessati, soprattutto nei settori informatici e della contabilità.

Utilizzato nel modo descritto, detto personale realizza, pertanto, in relazione alle conoscenze acquisite, attività analoghe a quelle che svolgerebbe in seno all'Amministrazione penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

D'ALÌ. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il signor Salvatore Coppola, nato a Trapani il 21 ottobre 1951 e residente a Trapani in via Livio Bassi n. 112, vive da oltre 18 mesi una sua personale odissea, riferita ad un rapporto coniugale ormai legalmente sciolto, in ordine all'affidamento dei propri figli Farah Coppola, nata ad Erice il 17 agosto 1987, e Elio Coppola, nato ad Erice il 19 aprile 1991, sancito dal tribunale di Trapani in data 13 novembre 1996, non ancora eseguito e per cercare di eseguire il quale ha patito anche il carcere in Germania per l'eccessiva solerzia di quella polizia e per lo scarso attivismo dei nostri organi di polizia giudiziaria, come meglio e con ampia dovizia di particolari esposto dal signor Coppola in una con lettera allo stesso Ministro in data 9 gennaio 1997,

si chiede di sapere:

quale attività il Ministero di grazia e giustizia abbia promosso a seguito dell'esposto del signor Salvatore Coppola;

quali attività intenda ancora promuovere per far sì che lo stesso, in virtù di provvedimento già emesso dalla magistratura di Trapani, possa essere reintegrato nei suoi diritti e nei suoi affetti di padre e soprattutto nella sua condizione di cittadino di uno Stato civile degno di tal nome.

(4-03879)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha comunicato quanto segue.

L'istanza inviata il 9.1.1997 al Ministro dal signor Salvatore Coppola veniva classificata fra le pratiche ricadenti sotto la normativa della

Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.

La formale istanza di restituzione dei figli minori F.C. e E.C., sottoscritta dal Coppola in data 7 febbraio 1997, veniva tempestivamente istruita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile che provvedeva ad interessare l'omologa Autorità centrale olandese al fine di introdurre la procedura prevista dalla citata Convenzione.

Veniva, al contempo, interessato anche il Dicastero degli affari esteri onde sollecitare un intervento della nostra rappresentanza diplomatica consolare territorialmente competente al fine di stabilire una possibile linea conciliativa tra gli ex coniugi e per accertare la condizione socio ambientale dei minori, nonchè lo stato di salute psico-fisico degli stessi e l'adeguatezza del loro ambiente educativo.

All'Autorità centrale olandese veniva prospettata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla signora Dehana Leila, moglie separata del Coppola, in quanto contrastante con il provvedimento adottato in data 22 aprile 1996 dal Presidente del Tribunale Civile di Trapani: detto provvedimento, invero, nell'affidare i minori alla madre, aveva riconosciuto un diritto di visita per il padre, diritto di visita che presupponeva, peraltro, la permanenza dei minori in Italia.

Veniva, altresì, rappresentato all'Autorità olandese che la normativa italiana anche in caso di separazione e affidamento dei figli minori ad un genitore presuppone sempre in capo all'altro la titolarità della potestà genitoriale e l'impossibilità per il genitore affidatario di fissare all'estero la residenza dei figli minori senza un esplicito consenso dell'altro genitore ovvero un'autorizzazione del giudice.

Del resto, l'avvenuto trasferimento all'estero dei minori nel caso di specie era stato anche sanzionato dal Presidente del Tribunale Civile di Trapani che, con successiva ordinanza provvisoria ed urgente del 13 novembre 1996, aveva affidato i figli F. ed E. al padre proprio sul presupposto che «la clandestinità del trasferimento appariva quale sintomo grave dell'incapacità della madre di comprendere l'interesse dei figli a mantenere adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali, così denunciando scarse attitudini educative».

L'Autorità centrale olandese, in riscontro all'istanza del Coppola, trasmessa dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, sosteneva con nota del 20 maggio 1997 che nel comportamento tenuto dalla signora Dehana non sembrava ravvisarsi alcuna violazione dell'articolo 3 della citata Convenzione de L'Aja in quanto il diritto di custodia assegnato alla madre l'autorizzava, perciò solo, a fissare il luogo di residenza dei bambini anche all'estero con la conseguente possibilità per il padre di avere rapporti di frequentazione con i medesimi. Precisava, inoltre, che era stata proprio l'Autorità Giudiziaria italiana ad autorizzare il trasferimento in Francia dei due bambini con la decisione del 25 ottobre 1996.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, con nota del 16 giugno 1997, riteneva di dover precisare e contestare alcune circostanze, osservando: in primo luogo, che il giudice tutelare di Trapani in data 25 ottobre 1996 aveva sì autorizzato la signora Dehana a recarsi in Francia con

i bambini, ma per un breve soggiorno e non aveva certo autorizzato la stessa a stabilirsi in quel Paese, dal quale peraltro si trasferì, poi, in Olanda; in secondo luogo, che la stessa Dehana aveva comunque lasciato l'Italia senza alcuna autorizzazione del giudice competente in merito alla pronuncia sull'espatrio e si era recata in Olanda in data 28 settembre 1996, impedendo al padre di esercitare il diritto di visita. L'Ufficio centrale per la giustizia minorile ribadiva, inoltre, che il Tribunale competente con provvedimento del 13 novembre 1996 aveva affidato i figli minori al padre riservandosi di decidere in via definitiva e previ accertamenti sulle condizioni di vita dei minori in Olanda.

A quest'ultimo riguardo, in data 7 luglio 1997 veniva trasmessa al Coppola una relazione redatta da un'assistente sociale del Consolato Generale d'Italia ad Amsterdam.

In data 3 settembre 1997, su reiterata istanza dell'interessato, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile inoltrava copiosa documentazione riassuntiva dei fatti di causa all'omologa Autorità centrale olandese, ribadendo ancora una volta i chiarimenti e le circostanze evidenziate nella precedente corrispondenza al fine di chiarire le buone ragioni del nostro connazionale ed il suo «incontrovertibile diritto al rimpatrio in Italia dei figli minori».

A seguito di ulteriori solleciti dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, l'Autorità olandese, con nota del 12 dicembre 1997, comunicava la decisione di rigetto della richiesta, argomentando che, al momento del trasferimento in Olanda dei minori, la madre ne aveva la custodia giudiziaria in forza della decisione del Tribunale di Trapani in data 22 aprile 1996 e, pertanto, detto trasferimento non sarebbe stato illecito.

Con nota del 2 febbraio 1998, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha invitato l'Autorità olandese a rivedere le proprie conclusioni osservando: in primo luogo, che la decisione del Tribunale di Trapani del 22 aprile 1996 non attribuiva alla madre la custodia, bensì l'affidamento dei figli minori; in secondo luogo, che per la legge italiana il padre separato che conservi la potestà genitoriale ha, in ogni caso, il diritto di custodia del minore.

Come si evince da quanto premesso, questo Ministero, attraverso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile, si sta adoperando con il massimo impegno nel sostenere le ragioni dei signori Coppola al fine di poter vedere riconosciuti i suoi diritti nei confronti dei figli minori.

All'uopo più volte le Autorità olandesi sono state invitate ad agire nel pieno rispetto della Convenzione de L'Aja e ad offrire la dovuta collaborazione onde non far dubitare della scarsa utilità di tale strumento pattizio, che l'Italia mostra di aver recepito senza riserve mentre analogo atteggiamento non sembra, allo stato, riscontrabile da parte dell'Olanda.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi si è verificato l'ennesimo caso, avvenuto nel carcere di Civitavecchia, di un detenuto, Salvatore Mura, 33 anni, di Nuoro, che si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella;

che a Salvatore Mura era stato revocato nei mesi scorsi il beneficio dell'affidamento al servizio sociale;

che la concessione di benefici quali la semilibertà e l'affidamento ai servizi sociali, rappresentano una variabile essenziale per tentare di ridare speranze ai detenuti per un reinserimento dopo aver scontato la pena;

considerato che, a questo proposito è necessario maggiore equilibrio dei magistrati per evitare pericolose disillusioni; laddove infatti ci sono le garanzie necessarie, questi diritti devono essere rispettati al massimo,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno istituire una commissione ministeriale d'inchiesta urgente per determinare le ragioni dei suicidi nelle carceri del nostro paese, a partire da quelli verificatisi nel carcere di Civitavecchia, affinché possano essere presi provvedimenti necessari a rendere la «forzata» permanenza dei detenuti meno traumatica, garantendo a questi una assistenza di tipo socio-sanitario e psicologica, fondamentale per tentare di ricostruire la personalità dell'individuo al fine di garantirgli un positivo reinserimento nella società;

se, rispetto al caso di Civitavecchia, rispondano a verità le dichiarazioni del direttore del carcere che denunciano la carenza di personale per l'assistenza psicologica ai detenuti, nonché la mancanza di acqua potabile;

se non si ritenga necessario un maggiore controllo da parte degli agenti di custodia per prevenire casi di suicidio.

(4-04833)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si comunica quanto segue.

Il decesso del detenuto Salvatore Mura è avvenuto, per suicidio a mezzo di impiccagione, in data 12 marzo 1997 presso la casa circondariale di Civitavecchia, dove il Mura era ristretto da soli sei giorni in attesa di essere trasferito alla casa circondariale di Lanusei.

L'indagine amministrativa svolta dal Provveditorato Regionale di Roma sulle cause, circostanze e modalità dell'accaduto non ha evidenziato responsabilità a carico di operatori penitenziari.

A carico di questi ultimi non risulta avviato procedimento penale.

Corrisponde a verità che con provvedimenti adottati, rispettivamente, in data 20 novembre 1996 dal Magistrato di Sorveglianza e, in data 17 dicembre 1996, dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, è stata

prima sospesa e poi revocata, nei confronti del Mura, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione.

Si legge, in particolare, nell'ordinanza di revoca della misura che il Mura, dopo essere più volte ricaduto nell'abuso di sostanze stupefacenti, aveva rifiutato l'indicazione formulata dall'assistente sociale di entrare in una comunità di recupero per tossicodipendenti «come una delle poche strade percorribili per mutare l'andamento negativo della prova», decidendo di fare ritorno in Sardegna senza le dovute autorizzazioni «e portandosi via... denaro ed oggetti della persona che lo ospitava».

Va osservato, al riguardo, che al Ministro sono precluse valutazioni di merito sui provvedimenti giurisdizionali che, come è noto all'interrogante, possono essere sindacati in sede amministrativa solo nei casi di gravi e inescusabili violazioni di legge, di abnormità o di perseguimento di finalità diverse da quelle di giustizia.

Nel caso di specie non è dato ravvisare alcuno dei casi ora menzionati.

Sul problema generale dei suicidi nelle carceri, va registrata negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione, ciò anche per la costante attenzione e il notevole impegno profusi dagli operatori dell'amministrazione penitenziaria per tentare di limitarne il numero.

Per quanto concerne, poi, la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione detenuta, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha più volte sensibilizzato la direzione degli istituti — anche con la diramazione di circolari sui cosiddetti nuovi giunti — a sottoporre i soggetti che entrano in carcere a visite mediche scrupolose e approfondite.

In tale ottica è stato disposto di costituire presso gli istituti penitenziari anche un presidio psicologico per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà.

Secondo le risultanze della visita ispettiva effettuata nel maggio 1997, tale presidio non sarebbe stato ancora costituito presso il Nuovo Complesso di Civitavecchia per mancanza dello psicologo, il quale, con 64 ore a disposizione in un mese, riesce a malapena a garantire gli interventi relativi alle attività di osservazione e trattamento di cui all'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario.

Nella stessa ispezione si è, tuttavia, accertata l'esistenza di un servizio nuovi giunti, per cui i soggetti vengono visitati subito dopo l'ingresso in istituto dal medico e vengono sentiti in udienza dal collaboratore d'istituto e dagli educatori.

Inoltre, i detenuti giudicati «a rischio» dai suddetti operatori vengono sottoposti a visita dallo psicologo e dallo psichiatra.

Riguardo, in particolare, al detenuto Mura, si è accertato che il predetto è stato visitato in data 6 marzo 1997 all'atto dell'ingresso nell'istituto di Civitavecchia e che, nel breve periodo di permanenza in loco, non ha evidenziato problematiche particolari.

Né patologie di rilievo risultano emergere dal diario clinico, salvo il fatto che trattavasi di tossicodipendente con terapia metadonica.

Sempre per quanto attiene al personale impegnato nell'assistenza psicologica ai detenuti, si fa presente che, a seguito della citata visita ispettiva del maggio 1997, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto a potenziare l'organico degli educatori (n. 4) con l'invio di un'altra unità distaccata dalla Casa Circondariale di Milano.

Sul problema dell'approvvigionamento idrico dell'istituto, il Ministro ha già provveduto a fornire gli elementi in risposta ad analoga interrogazione del senatore Valentino.

Tornando, infine, alla problematica dei suicidi in ambiente penitenziario a livello nazionale, si rappresenta che con provvedimento del 31 gennaio 1997 è stato istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un Gruppo di lavoro sul fenomeno dell'autolesionismo in carcere, al fine di limitarne sempre più l'incidenza e l'entità.

I lavori del Gruppo sono tuttora in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

DENTAMARO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che, con la legge 16 luglio 1997, n. 254, è stata conferita delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di 1° grado;

che la predetta legge, all'articolo 1 *sub i*), prevede la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e la istituzione di sezioni distaccate di tribunale;

che lo stesso articolo 1 *sub i*) fa espresso riferimento ai criteri obiettivi ed omogenei di valutazione per la istituzione delle sezioni distaccate di tribunale;

che gli uffici giudiziari di Modugno e Bitonto (Bari) hanno costituito da sempre presidi di giustizia efficienti, i quali hanno ben operato al servizio di un territorio di vasta estensione, con bacino di utenza di circa 230.000 abitanti;

che tali sezioni distaccate delle preture di Bitonto e Modugno hanno, allo stato, un carico di affari giudiziari (civile, penale, lavoro, volontaria giurisdizione, eccetera) che supera il carico complessivo delle altre nove sezioni distaccate della pretura circondariale di Bari;

che i loro uffici giudiziari sono dotati di ampie e moderne strutture, recentemente realizzate, idonee a far fronte a tutte le esigenze di una sede distaccata di tribunale;

che le sezioni distaccate delle preture di Bitonto e Modugno comprendono, oltre i due grossi centri di utenza, anche i territori e gli abitanti di Palo del Colle, Giovinazzo, Bitritto, Bitetto, Binetto, Grumo Appula e Toritto, nonchè le frazioni di Palombaio, Mariotto e del quartiere San Paolo;

che la ragionevole istituzione della auspicata sede distaccata di tribunale corrisponde ai criteri sanciti dall'articolo 1 *sub q*), della legge n. 254 del 1997, senza comportare oneri aggiuntivi per lo Stato;

che *la ratio* della legge innanzi richiamata tende al decongestionamento dei tribunali, come attualmente operanti, per cui l'istituzione della sezione distaccata di tribunale in Bitonto e/o Modugno (comprendente l'intero bacino di utenza come innanzi indicato) andrebbe a soddisfare in pieno tale esigenza;

che tale soluzione non comporterebbe difficoltà di collegamento in tutto il bacino di utenza di riferimento, inconveniente che, invece, andrebbe a verificarsi con il trasferimento degli attuali uffici presso il palazzo di giustizia di Bari, che già presenta grossi problemi di congestione e capienza, non disponendo di spazi idonei e sufficienti;

che l'intera popolazione del bacino avverte l'inderogabile esigenza d'istituzione in zona di una sezione distaccata della procura della Repubblica, perchè l'attuale assetto organizzativo del settore ha lasciato completamente privo di qualsiasi controllo l'intero territorio di riferimento;

che qualsiasi altra soluzione andrebbe a determinare, con certezza, maggiori oneri e disagi a carico delle popolazioni dei nove comuni e delle frazioni,

l'interrogante chiede di sapere se non s'intenda intervenire affinché si provveda all'istituzione della sezione distaccata del tribunale nelle sedi degli uffici giudiziari di Bitonto e/o Modugno per realizzare appieno il buon funzionamento della giustizia.

(4-08384)

(6 novembre 1997)

RISPOSTA. - Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati - che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma - sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

- dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (ad esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro - che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);
- del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per chilometro quadrato), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometro quadrato;
- della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento -effettuato dalla Direzione degli Affari Civili - delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/13843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'intro-

duzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche – messe a disposizione dei partecipanti – il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso delle sedi giudiziarie di Bitonto e Modugno, sulla base del lavoro svolto dal comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire entrambe le sedi quali nuove sedi distaccate di tribunale.

Infatti – cito testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo – «Bitonto, indice 2,66 e 97.355 abitanti, e Modugno, indice 2,07 e 79.237 abitanti, non sono accorpabili tra loro per l'elevata popolazione amministrata, per gli indici di carico consistenti e la notevole superficie del territorio di competenza».

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

FLORINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che in data 15 agosto 1992, due ragazze di Casalnuovo di Napoli hanno perso la vita in un incidente stradale;

che le due giovani percorrevano la strada statale 7-bis, già via Nazionale delle Puglie, nel senso di marcia che da Pomigliano d'Arco porta a Nola; all'altezza dello svincolo per Castello di Cisterna, una

Volvo 760 guidata dal signor Alberto Grasso effettuava imprudentemente un sorpasso in terza fila occupando quindi l'intera carreggiata mentre giungeva la Fiat 127, sulla quale viaggiavano le due ragazze, provocando un impatto frontale;

che il processo a carico del Grasso è stato istruito, per competenza territoriale, dalla pretura di Pomigliano d'Arco e affidato alla dottoressa Bottillo;

che a distanza di cinque anni non vi è stata una sola udienza, essendo stati disposti solo rinvii;

che ogni rinvio ha la durata di circa 7 mesi e, nella maggior parte dei casi, per motivi che appaiono futili,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali fino ad oggi non sia stata fissata alcuna udienza e, quindi, non sia stato adottato alcun provvedimento nei confronti del signor Grasso;

se non si ritenga che debba essere tolta ogni competenza alla pretura di Pomigliano D'Arco.

(4-05983)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in oggetto si lamenta l'eccessiva lentezza nella trattazione di un processo penale per omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi in data 15 agosto 1992 ai danni di Daniela Nicotera e Filomena Esposito, e si chiede «se risultino i motivi per i quali fino ad oggi non sia stata fissata alcuna udienza» e, quindi, non sia stato adottato alcun provvedimento nei confronti dell'imputato Alberto Grasso.

L'autorità giudiziaria interpellata al riguardo ha comunicato che il procedimento n. 69748/92 r.g.n.r. - oggetto della presente interrogazione - la cui prima udienza dibattimentale risulta essere stata fissata in data 10 febbraio 1994, ha subito nove rinvii, quattro dei quali per astensione dalle udienze penali degli avvocati e gli altri cinque per esigenze istruttorie (e, precisamente, per la concessione al difensore di fiducia dell'imputato di un termine a difesa, per la mancata comparizione dei testi d'accusa ed il mancato ritrovamento del fascicolo del pubblico ministero, nonchè per legittimo impedimento del difensore).

Da ciò consegue che i motivi per i quali sino ad oggi è stata rinviata la trattazione del processo non evidenziano ipotesi di negligenza ascrivibili a magistrati, essendo piuttosto, riconducibili alla concorrenza di fattori obiettivi.

Non sussistono, in definitiva, i presupposti per l'assunzione di iniziative di competenza del Ministro nei riguardi della dottoressa Bottillo, pretore assegnatario del processo *de quo*.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

FOLLONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – L'interrogante chiede di conoscere:

quali criteri si ritenga di adottare nell'applicazione della delega contenuta nella legge 16 luglio 1997, n. 294, che prevede la soppressione delle preture;

se si ritenga di tener conto di situazioni eccezionali, come quelle che si verificano in alcune località, data la particolare situazione geografica, dove si creerebbero enormi comprensibili disagi nelle popolazioni ivi residenti, come nel caso dell'Isola d'Elba e della chiusura della sezione distaccata della pretura di Portoferraio.

(4-08648)

(21 novembre 1997)

RISPOSTA. – Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di grazia e giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di pretura ed ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati – che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma – sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (ad esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro – che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.; della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento –effettuato dalla Direzione degli affari civili – delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/13843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche – messe a disposizione dei partecipanti – il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi

(Commissioni giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alla Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Portoferraio (isola d'Elba), era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede di Piombino.

Nella relazione si diceva che «il fatto che Portoferraio serva l'intera isola d'Elba e presenti problemi reali di comunicazione con la terraferma non appare elemento decisivo, posto che il bacino dell'isola è comunque ben lontano dai 50.000 abitanti, e ci troviamo in presenza di collegamenti marittimi frequenti, agevoli, in zona di mare che non presenta attitudine ad interruzioni della navigazione. A ciò si aggiunga che Livorno avrebbe difficoltà a garantire il funzionamento di tre sezioni distaccate, potendo sostenere nei fatti solo due realtà lontane dal capoluogo».

Peraltro si aggiungeva testualmente che «qualora tale valutazione venisse in sede parlamentare modificata, ad esempio privilegiandosi la realtà isolana sulle esigenze del bacino di Cecina, la soluzione proposta potrà essere oggetto di revisione».

In effetti la sede di Portoferraio è stata indicata, sia da parte della Commissione giustizia del Senato che da parte della Commissione giustizia della Camera, è stata inserita - nella stesura definitiva del decreto legislativo sul giudice unico - quale sede distaccata di tribunale di Livorno.

Sono state dunque ritenute fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire in Portoferraio una sede distaccata di tribunale.

Non è di contro emersa alcuna indicazione in merito al possibile accorpamento della sezione di Cecina alla sede centrale: risulta perciò che nel circondario di Livorno, nonostante la segnalazione di possibili inconvenienti funzionali, non si è proceduto a nessuna soppressione di presidi giudiziari preesistenti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(30 marzo 1998)

FUMAGALLI CARULLI, BRUNI, DE CORATO, LASAGNA, VERTONE GRIMALDI, MANTICA, RESCAGLIO, PELLICINI, ZILIO, PIANETTA, TOMASSINI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO,

FOLLONI, BESOSTRI, SQUARCIALUPI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a pochi chilometri da Milano, in Svizzera, si stanno prendendo importanti decisioni che influiranno sull'economia europea in generale e, in particolare, che riguardano direttamente lo sviluppo dell'area regionale lombarda e quindi l'Italia;

che il 19 giugno 1997 a Berna il Consiglio nazionale svizzero (che corrisponde alla nostra Camera bassa) ha votato su un progetto, con la sigla Alp Transit, per la realizzazione di due trafori ferroviari attraverso l'arco alpino, uno sotto il San Gottardo e l'altro sotto il Lötschberg nel canton Berna;

rilevato:

che a sorpresa, contro tutte le aspettative di buona parte di politici ed economisti come pure della popolazione svizzera, la Camera bassa svizzera ha votato sì alla realizzazione di entrambi i trafori ma ha indicato di dare la priorità al traforo del Lötschberg, una galleria a binario unico, di prevalente interesse locale e al massimo interregionale;

che per questa linea, al fine di integrarla su collegamenti che interessano l'Italia, si dovrebbero effettuare ulteriori e ingenti investimenti sia per superare, in pochi chilometri, il dislivello tra Briga (700 metri) e Domodossola (300 metri) sia per inserirla a nord con i traffici verso la Germania;

che il progetto per l'avvio dei lavori della nuova galleria di base sotto il San Gottardo (57 chilometri, quota nord 480 metri, quota sud 300 metri) pur votato è comunque sospeso perchè la Camera bassa ha imposto al Consiglio federale, l'Esecutivo svizzero, la risoluzione prima delle questioni geologiche e dei relativi costi finanziari;

che tali questioni sono legate all'incognita geologica creata dalla «Sacca di Piora», costituita da una falda di roccia granulosa friabile di una larghezza massima di 300 metri;

che, da recenti studi geologici (settembre 1997), risultanze di scavi di verifica attraverso pozzi verticali e longitudinali hanno notevolmente ridimensionato le valutazioni più pessimistiche (la falda al livello della galleria non dovrebbe superare i 50-100 metri di larghezza);

che comunque l'eventuale maggiore onere finanziario per attraversare la falda della «Sacca di Piora», nella peggiore delle ipotesi, non supererebbe l'1,5 per cento dell'investimento totale per la galleria del San Gottardo;

evidenziato che esiste un forte pericolo che tale questione continui ad essere un pretesto per un rinvio *sine die* del progetto Gottardo, per una diversa volontà politica e in un momento di peggioramento delle finanze pubbliche svizzere;

rilevato altresì che un *referendum* popolare del 1994, accettato a larga maggioranza dal popolo, obbligava il Governo svizzero a trasferire entro il 2005 dalla gomma alla ferrovia la totalità del traffico merci in transito attraverso le Alpi svizzere e che le conseguenze di ciò saranno estremamente incisive e di molteplice natura per l'Italia;

considerato però che «forze imprenditoriali svizzere», per eccellenza quelle di Zurigo e di Basilea, stanno facendo ora sentire la loro voce e potenza contrattuale per sbloccare e recuperare il nuovo traforo del San Gottardo;

rilevato inoltre:

che queste «forze imprenditoriali svizzere» stanno pure intervenendo affinché la Confederazione elvetica, per questi investimenti legati alla rete ferroviaria, applichi il nuovo articolo costituzionale 23 G, votato il 19 giugno 1997 sulla proposta-mozione del deputato ticinese onorevole Remigio Ratti, che prevede l'apertura al capitale privato, non solo svizzero, e alle istituzioni internazionali per le suddette opere pubbliche;

che in data 12 settembre 1997, al termine dei lavori del convegno voluto da ARGC Alp è stata firmata la «Risoluzione di Lugano», sottoscritta dai rappresentanti:

degli 11 paesi membri della Comunità delle regioni dell'arco alpino (Baden-Württemberg, Baviera, Vorarlberg, Tirolo, Salisburgo, Lombardia, Provincia di Bolzano-Alto Adige, Trentino, Grigioni, San Gallo e Ticino);

degli 11 Cantoni del Comitato del Gottardo (Argovia, Basilea-campagna, Basilea-città, Lucerna, Nidwaldo, Obwaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo e Zurigo);

della Conferenza internazionale del Lago Bodanico (Baden-Württemberg, Baviera, Vorarlberg, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Appenzello interno e Appenzello esterno);

della Commissione dei trasporti dei Governi dei 7 cantoni della Svizzera orientale (Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Appenzello interno e Appenzello esterno, Glarona e Grigioni),

da cui si rileva che anche la regione Lombardia, co-promotrice con il Canton Ticino del convegno, ha dato un forte contributo al dibattito in favore del traforo del San Gottardo e ha firmato la «Risoluzione di Lugano»;

che a Milano il consiglio comunale della città, a larga maggioranza, il 21 luglio 1997 ha votato una mozione in favore del San Gottardo;

che a dicembre il Consiglio degli Stati, la Camera alta elvetica, si occuperà del problema e potrebbe richiedere all'Esecutivo svizzero l'immediato inizio dei lavori anche per il traforo della galleria di base del San Gottardo,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri, pur nel rispetto della sovranità svizzera su una decisione che compete solo ad essa, non ritenga opportuno manifestare presso l'autorità federale il suo favore al traforo del San Gottardo, favore peraltro già espresso non solo dal Canton Ticino, dagli altri cantoni gottardisti e da altre istituzioni sia svizzere che internazionali, ma anche dalla regione Lombardia, che anch'essa ha sottoscritto la «Risoluzione di Lugano» per la realizzazione del San Gottardo, intendendola progetto di estrema importanza per tutta l'Italia, sia sul piano economico che su quello delle comunicazioni commerciali e turi-

stiche; il traforo, ove realizzato, rappresenterebbe una vera superdirettrice ferroviaria che ridurrebbe a metà l'attuale tempo di percorrenza tra Milano e Zurigo, limitandolo a poco più di due ore, con analoghi riflessi positivi nei collegamenti tra l'Italia, il Centro Europa e i porti del Mare del Nord;

quale sia la valutazione del Ministro dei trasporti in ordine alla particolarità che il traforo - della lunghezza di 57 chilometri con solo un dislivello al portale sud di meno di 200 metri dalla quota di Milano - avrebbe con un tracciato pianeggiante e quasi in linea diretta a meno di 100 chilometri dai raccordi ferroviari della Lombardia, dal nuovo aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, dagli interporti ferro-gomma in funzione o in progetto;

se quindi il Ministro dei trasporti, nel valutare le sopraddette particolarità, non ritenga di dover tenere conto non solo della votazione del 1994 ma anche del fatto che nel 2005, se questo disposto di legge venisse messo in atto perchè i lavori per il progetto San Gottardo non fossero nel frattempo iniziati, si creerebbe il caos completo nei trasporti Sud-Nord e viceversa, con danni gravissimi per l'economia italiana, in particolare per la regione Lombardia, che resterebbe senza una valida alternativa di viabilità sostitutiva alla strada;

se i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro stiano valutando il fatto che la realizzazione del progetto San Gottardo produrrebbe un valore di opere da realizzare attorno ai 15.000 miliardi, compresi i costi per le tratte che prima da Zurigo e poi dal sud del Gottardo completano la linea ferroviaria (a cui si aggiungerebbe l'importo di circa 7-8 miliardi per il progetto Lötschberg) e che tutto ciò favorirebbe l'occupazione diretta ed indiretta anche in Italia, le cui imprese pubbliche e/o private potrebbero altresì concorrere agli appalti;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che nei prossimi 25 anni i maggiori lavori pubblici in sotterranea, in Europa, si faranno in Svizzera e che, nel rispetto delle normative del GATT, da essa sottoscritte, gli appalti saranno aperti anche alle imprese straniere e quindi italiane.

(4-07847)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. - Il miglioramento dei collegamenti con l'Europa rappresenta uno dei principali obiettivi dei programmi di sviluppo delle Ferrovie dello Stato spa. A fronte della generale situazione di sempre maggiore restrizione al traffico stradale imposta da alcuni paesi confinanti, superato l'attuale periodo di contenimento delle importazioni e delle esportazioni, si ha ragione di prevedere notevoli incrementi della domanda di trasporto per ferrovia, per cui il potenziamento del sistema dei valichi ferroviari alpini costituisce un obiettivo di rilevanza strategica sia per le Ferrovie dello Stato spa che per l'intera nazione.

Emerge, quindi, evidente la necessità di migliorare i collegamenti con le altre reti ferroviarie europee, potenziando i valichi attuali e realizzando nuovi collegamenti veloci.

Per quanto riguarda i programmi delle Ferrovie dello Stato spa per il breve medio periodo, nel contratto di programma 1994-2000, con il quale la società si impegna a realizzare gli investimenti per il potenziamento, l'ammmodernamento e lo sviluppo della rete e degli impianti ferroviari, sono previsti - in gran parte in corso di esecuzione - notevoli interventi sui transiti attuali e sulle linee ad essi afferenti (in particolare per quanto attiene gli assi di Modane, del Sempione, del Gottardo, del Brennero e della Pontebbana). Al completamento degli interventi programmati sarà possibile quasi raddoppiare l'attuale potenzialità dei valichi alpini.

Per assorbire, invece, completamente i maggiori traffici ipotizzati, nel lungo periodo le Ferrovie italiane ritengono opportuno che vengano realizzati nuovi assi ferroviari di collegamento con i paesi limitrofi. Per tali nuovi assi ferroviari sono in corso particolari studi, sulla base di specifiche risorse individuate nel citato contratto di programma, che, com'è noto, non prevede al momento alcun finanziamento per la futura realizzazione.

Considerato che il mercato interno europeo richiede una salda interconnessione dei diversi Paesi e che a riguardo i valichi alpini svizzeri rivestono un ruolo preminente, le Ferrovie dello Stato spa sono favorevoli alla realizzazione del nuovo asse del Gottardo. Tale realizzazione e più in generale il potenziamento dell'intero sistema dei valichi ferroviari alpini non possono che incontrare il più ampio favore, in considerazione dei notevoli vantaggi che l'economia italiana ne trarrebbe. Per individuare quale sia il miglior tracciato di proseguimento in territorio italiano sono attualmente in corso specifici studi e progettazioni, finalizzati ad individuare un efficiente collegamento di Milano e delle altre importanti realtà ubicate nella pianura padana.

Il confronto tecnico-istituzionale ufficiale, per l'attuazione della migliore soluzione tecnico-economica, dovrà poi essere portato avanti a livello ministeriale tra la Svizzera e l'Italia (eventualmente esteso alla Comunità Europea).

Pertanto, l'Italia è pronta ad appoggiare le eventuali richieste delle autorità della confederazione elvetica tese ad accedere a linee di finanziamento internazionali (v. ad es. BEI), allo scopo di accelerare il rafforzamento infrastrutturale dei valichi ferroviari alpini.

L'Unione Europea è da tempo impegnata a negoziare con la Svizzera un nuovo Accordo in materia di trasporti terrestri, che avrà risvolti importanti per il nostro Paese. Il Governo italiano è particolarmente interessato ad una conclusione del negoziato in questione atta a favorire, nei limiti del possibile e gradualmente, il passaggio del trasporto delle merci attraverso la Svizzera dalla gomma alla rotaia, con innegabili benefici sul piano ambientale ed anche economico per l'abbattimento dei costi unitari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(27 marzo 1998)

GRECO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;

che tale ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado sarà attuata secondo il modello del giudice unico, con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative competenze al tribunale;

che contestualmente alla soppressione delle sezioni distaccate delle preture circondariali saranno costituite, ove occorra, sezioni distaccate di tribunale per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle difficoltà dei collegamenti e dell'indice del contenzioso sia civile che penale, con conseguente fissazione dell'«indice di carico»;

che la popolazione residente nel territorio della sezione distaccata della pretura di Monopoli è, secondo gli indici ISTAT del 1996, di circa sessantacinquemila unità, che diventano centomila circa nel periodo estivo, attesa la vocazione turistica della località e l'insistenza di numerosi villaggi-strutture alberghiere e di seconde case;

che notoriamente la città vanta una densa attività produttiva-imprenditoriale anche in settori diversi da quello turistico;

che gli uffici della pretura sono allocati in una moderna e funzionale costruzione realizzata nel 1985 *ad hoc*, che si sviluppa su sette piani, di cui sei fuori terra e uno interrato, destinato a garage, archivio, corpi di reato, autoclave e centrale termica;

che tale sede comprende due amplissime aule di udienza di 250 metri quadri ciascuna e altre cinque di circa settanta metri quadri ciascuna, quarantuno ambienti operativi per cancellerie e magistrati, una biblioteca, una sala avvocati, un bar;

che il predetto stabile è stato progettato raccogliendo, fra l'altro, alcune indicazioni del direttore del competente ufficio edilizia giudiziaria del Ministero, che suggeriva al sindaco e a questo stesso interrogante (all'epoca pretore di Monopoli) di far sì che la costruzione, nella previsione di una ormai indilazionabile revisione delle circoscrizioni giudiziarie, potesse soddisfare l'esigenza di avere pronta una sede che potesse raccogliere tutto il bacino di utenza del sud-est barese;

che in previsione di tanto sono state realizzate le superfici coperte già sopra descritte e, a parte un'ampia area destinata a giardino recintato, è stata attrezzata a parcheggio una vasta area circostante lo stabile e, inoltre, le due aule di udienza di 250 metri quadri ciascuna sono state pensate e costruite così da permettere all'occorrenza, con pochissima spesa, la realizzazione di altre aule (di udienza o per uffici) sulla sovrastante area circolare lasciata completamente libera;

che, una volta così progettata e realizzata l'opera a spese e cura della civica amministrazione di Monopoli, giustamente il consiglio comunale approvava sin dal 26 aprile 1988 l'atto n. 114 con il quale si

chiedeva al Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura e al Presidente della Repubblica l'istituzione di una sede di tribunale nella nuova costruzione;

che la predetta sede degli uffici della sezione distaccata di Monopoli è la più grande o una delle più grandi di tutto il circondario e sicuramente la più grande del sud-est barese (sezione di Noci, Putignano, Rutigliano, oltre che di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Gioia del Colle);

che l'organico attuale si compone di un pretore togato, di tre vice pretori onorari e di sette unità amministrative;

che nessuna delle strutture esistenti nel circondario del tribunale di Bari sarebbe obiettivamente sufficiente ad accogliere il personale magistratuale ed amministrativo della sede distaccata della pretura di Monopoli, nè sarebbe in grado di far fronte al rilevante contenzioso civile e penale amministrato dall'attuale sede di pretura;

che, invece, molto più opportunamente potrebbero essere accorpate altre attuali sezioni di preture viciniori, sia per le ragioni sin qui esposte sia con riferimento a tutti gli atti già in possesso del Ministero di grazia e giustizia sul carico civile (306), penale (511) e sulla superficie in chilometri quadrati (219), oltre che sull'indice di carico (1,8), dati tutti questi che nel loro insieme risultano senz'altro maggiori di quelli delle altre preture viciniori, soprattutto quanto all'indice di carico, che è l'unico a «lambire» la soglia di quel 2,0 che il Ministero sembra voler prendere a base per le opportune valutazioni e determinazioni;

che nelle città di Monopoli e Polignano operano circa 100 avvocati e praticanti con patrocinio;

che Monopoli, oltre ad essere il comune con la maggiore popolazione tra quelli del sud-est barese, è altresì equidistante rispetto ai comuni di Alberobello, Conversano, Castellana Grotte, Locorotondo, Mola di Bari, Polignano a Mare, Putignano, Noci, Rutigliano, Turi, la cui virtuale circoscrizione interessa una popolazione complessiva di ben 217.043 utenti;

che Monopoli quanto alla viabilità stradale e ferroviaria riveste una posizione centrale rispetto al virtuale bacino dei comuni della circoscrizione di cui sopra ed è soprattutto agevolmente ed efficacemente ad essi collegata;

che, inoltre, Monopoli è sede del comando della compagnia dei carabinieri, del commissariato di polizia di Stato, della tenenza della Guardia di finanza, della capitaneria di porto, nonchè è zona frontaliera e come tale considerata dal Trattato di Schengen;

che il consiglio comunale di Monopoli ha con atto del 14 novembre 1997, n. 103, deliberato all'unanimità di promuovere ogni utile iniziativa diretta ad ottenere l'istituzione in Monopoli della sede di una sezione distaccata del tribunale di Bari e di inoltrare all'uopo apposita istanza a tutte le competenti autorità;

che l'assemblea straordinaria degli avvocati di Monopoli, riunitasi in data 15 novembre 1997, ha assunto opportuna iniziativa nei confronti del Governo finalizzata a scongiurare una eventuale soppressione con accorpamento ad altra sede della locale sezione di pretura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, preso atto della situazione quale descritta ed operata ogni opportuna verifica, non ritenga opportuno decidere positivamente per la istituzione in Monopoli di una sezione distaccata del tribunale di Bari.

(4-08578)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura ed ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati – che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto «costo zero» della riforma – sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (ad esempio non sono state tenute in considerazione le pendenze, nè le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale nè quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per chilometro quadrato), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometro quadrato;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo «minimo» che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento - effettuato dalla Direzione degli Affari Civili - delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche - messe a disposizione dei partecipanti - il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare «servizio» che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alla Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Monopoli, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le approfondite osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire Monopoli quale sede distaccata del Tribunale di Bari.

Infatti - si cita testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo - «in Monopoli, con indice di carico 1,85 e 64.843 abitanti, pur in presenza del solo parametro della popolazione (l'indice di carico è di pochissimo inferiore ai minimi fissati), viene istituita una sezione distaccata di tribunale perchè l'aggregazione con Noci e Putignano comporterebbe un bacino finale di circa 165.000 abitanti ed un'eccessiva congestione della sede giudiziaria; inoltre, mentre la collocazione di questi ultimi bacini è in zona interna e collinare (Murgia), Monopoli si trova sulla costa e quindi in posizione ed in contesto assai differenti».

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1997)

GRECO, TOMASSINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* - Premesso:

che da più parti è stata denunciata la gravissima situazione di studenti sordi impossibilitati a seguire le lezioni universitarie perchè privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda loro comprensibile quanto spiegano i docenti;

che in molti casi gli atenei italiani, come quelli di Pisa e di Lecce, sono privi di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico richiesta esplicitamente dalla legge-quadro sull'handicap (legge n. 104 del 1992);

che, in particolare, la suddetta legge fa riferimento alla figura professionale dell'interprete da destinare alle università per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sull'handicap si verificano ancora casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perchè quest'ultima non consente loro di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione alle lezioni;

che tale comportamento, oltre a violare una legge ordinaria come la legge n. 104 del 1992, viola anche un precetto costituzionale come quello contenuto nell'articolo 34 comma 3 della Costituzione, laddove si stabilisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre fine a questa gravissima situazione.

(4-04856)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa, appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2202 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai Rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, «pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei por-

tatori di handicap o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare».

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli Atenei.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(31 marzo 1998)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la dottoressa Mariangela Passanisi è stata pretore del comune di Macomer (Nuoro) dal 1969 al 1990 e attualmente è sostituito procuratore presso la procura della Repubblica del tribunale di Oristano;

che secondo quanto risulta all'interrogante nel 1981, allorquando il comune di Macomer doveva individuare l'area di dislocazione dei nuovi uffici giudiziari, l'allora pretore Passanisi avrebbe tentato di condizionare le scelte degli amministratori comunali, minacciando indagini penali nei loro confronti;

che l'ultimo piano di detti uffici giudiziari, per ben sette anni – dalla sua costruzione fino al 1995 – sarebbe stato illegittimamente sottratto alla destinazione pubblica e occupato dal pretore come abitazione personale, nonostante il Ministero in sede di approvazione del progetto avesse tassativamente escluso questa possibilità;

che l'assegnazione nel 1987 dello stabile quale abitazione del giudice Passanisi è stata disposta dal sindaco dell'epoca, nei cui confronti lo stesso magistrato aveva in corso un'indagine per il reato di falso ideologico, indagine avviata nel 1985 e conclusasi ben otto anni dopo, con l'assoluzione dell'imputato da parte del tribunale di Oristano, sulla base di analoga richiesta del pubblico ministero Passanisi;

che nel 1990, sempre nelle more della stessa indagine, il magistrato Passanisi avrebbe sollecitato e ottenuto dallo stesso sindaco il provvedimento di nomina a custode degli uffici giudiziari di Macomer (con compenso annuo di 30 milioni e l'assegnazione gratuita dell'alloggio) di una persona condannata per il reato di sequestro di persona, commesso ai danni di un altro cittadino di Macomer;

che il suddetto magistrato ha per quasi due anni – dal luglio 1993 al gennaio 1995 – rifiutato di restituire l'immobile alla disponibilità del comune, che intendeva adibirlo a sede del giudice di pace, nonostante i reiterati solleciti da parte dell'amministrazione comunale in carica in tale periodo;

che nel pieno di questa controversia il sostituto procuratore Passanisi – nell'ottobre del 1993 – ha chiamato l'intero consiglio comunale presso il suo ufficio di Oristano per essere sentito «su affari di giustizia», convocando trenta persone tutte nella stessa mattinata per sentirne

solo sette e per rimandare gli altri a casa nel primo pomeriggio, senza mai più convocarli;

che nel febbraio 1994, sempre nel vivo del contrasto con l'amministrazione comunale per la restituzione dei locali indebitamente occupati, il sostituto procuratore Passanisi ha indagato, chiedendone il rinvio a giudizio, un assessore comunale e il sindaco in carica, rispettivamente per i reati connessi di calunnia nei confronti del Cocico di Nuoro e di omissione di denuncia, reati poi dichiarati del tutto inesistenti dal giudice per le indagini preliminari di Oristano, con una sentenza (in data 19 dicembre 1995) che ha evidenziato gravi lacune nell'attività del magistrato inquirente;

che tutte le indagini che riguardano gli amministratori comunali di Macomer vengono curate dal sostituto Passanisi,

si chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo che sia in corso un procedimento per danno erariale nei confronti della dottoressa Passanisi, in relazione all'occupazione di una parte degli uffici giudiziari, e se non ritenga opportuna un'accurata inchiesta sui fatti sopra riportati.

(4-01839)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi d'informazione acquisiti dalle autorità giudiziarie interpellate e dal Consiglio Superiore della Magistratura, si comunica quanto segue.

L'assegnazione dell'alloggio di servizio da parte del comune di Macomer alla dottoressa Passanisi risale all'anno 1987, epoca in cui l'allora sindaco ingegner Fulvio Castori era imputato del reato di falso in un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Oristano.

Diversamente da quanto affermato dall'interrogante, la dottoressa Passanisi intervenne in quel procedimento, nella qualità di Pretore di Macomer, soltanto per eseguire specifici atti istruttori su delega del Procuratore di Oristano.

È vero, invece, che nel 1993 il predetto magistrato, nel frattempo trasferitosi alla Procura di Oristano, chiese in udienza dibattimentale l'assoluzione dell'imputato, richiesta accolta dal tribunale che prosciolsse il Castori per insussistenza del fatto.

A distanza di non pochi anni dall'assegnazione dell'alloggio «de quo», con missiva indirizzata, tra gli altri, al Ministro di grazia e giustizia dell'epoca - pervenuta in data 15 dicembre 1995 - il nuovo Sindaco di Macomer, Giuseppe Ledda, nella pendenza di una controversia insorta tra la stessa Amministrazione comunale e la dottoressa Passanisi, trasmetteva il parere espresso da un legale sull'intera vicenda concernente l'uso da parte dell'ex Pretore dei locali uffici giudiziaria come abitazione, allegandovi l'intero carteggio intercorso tra il predetto magistrato e quel Comune.

L'ispettorato generale e la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, investiti della questione per le valutazioni di rispettiva competenza, enucleavano, dalla documentazione acquisita, fatti disciplinarmente rilevanti.

Condividendo tali valutazioni, l'attuale Ministro esercitava in data 13 dicembre 1996 azione disciplinare nei confronti della dottoressa Passanisi, contestandole: da un lato, di aver interferito in scelte discrezionali dei pubblici amministratori, tentando di orientare la decisione, di competenza del Comune di Macomer, circa l'individuazione dell'area su cui costruire il nuovo edificio per la Pretura; dall'altro, di avere utilizzato pubblici uffici e funzionari per esigenze strettamente personali, chiedendo per iscritto al Sindaco del predetto Comune di attivare i Vigili Urbani perchè la aiutassero a reperire una casa in locazione, della quale indicava anche le caratteristiche.

La Sezione Disciplinare del C.S.M., con sentenza del 19 luglio 1997, ha dichiarato, su conforme richiesta del Procuratore Generale della Cassazione, non farsi luogo a dibattimento per essere risultati esclusi gli addebiti.

Il Giudice Disciplinare ha, in particolare, rilevato «...l'infondatezza di entrambi gli addebiti ed in particolare il pieno spirito collaborativo – al fine di superare i contrasti – delle due note dell'aprile e maggio 1981 (indirizzate dal magistrato agli amministratori locali in relazione alla scelta del sito dove costruire la nuova pretura) e l'oggettiva esigenza abitativa che spinse la dottoressa Passanisi a scrivere le due note del 31 dicembre 1986 e del 16 febbraio 1987 (con le quali la stessa chiedeva al Comune di verificare se potesse essere reperito un alloggio consono alle proprie esigenze familiari)...». Nella stessa decisione si legge, ancora, che «...tali interventi non vennero percepiti dagli amministratori dell'epoca come abusivi e prevaricatori, tanto che gli stessi amministratori hanno portato a compimento l'opera pubblica, senza alcuna doglianza nei confronti del Pretore, cui – anzi – concessero a titolo oneroso l'ultimo piano del nuovo edificio come abitazione».

Per completezza, infine, la Sezione disciplinare ha rilevato, in relazione al secondo profilo, concernente la concessione – locazione dell'ultimo piano della Pretura, che in effetti proprio «...su tale concessione si è innescata – mutata l'Amministrazione – un'annosa vicenda giudiziaria sulla natura giuridica del rapporto fra l'ex pretore ed il Comune e sull'entità della controprestazione; tale vicenda solo di recente si è conclusa sia in primo grado (sentenza del Pretore di Macomer del 9 luglio 1996) che in appello (sentenza del Tribunale di Oristano del 25 marzo 1997) in senso pienamente favorevole alla dottoressa Passanisi e con evidente pretestuosità (in rito e nel merito) degli assunti del Comune di Macomer».

Attesa la logica coerenza dell'*iter* argomentativo seguito dalla sezione disciplinare, il Ministro non ha ritenuto di proporre impugnazione avverso la citata decisione che, pertanto, è divenuta irrevocabile in data 15 novembre 1997.

Sulle altre circostanze dedotte dall'interrogante, l'autorità giudiziaria interpellata ha comunicato che:

la dottoressa Passanisi, nell'ambito del procedimento penale a carico di Sechi Giovanni Giacomo - ex Sindaco di Macomer - citò in data 16 ottobre 1993 25 consiglieri comunali o ex consiglieri come persone informate sui fatti. Furono sentite solo 11 persone in quanto gli interrogatori si rivelarono più lunghi del previsto;

sin dal luglio 1993 il predetto magistrato aveva ricevuto comunicazione dal Sindaco che la concessione dell'alloggio di servizio era da intendersi revocata, ma non vi aveva potuto ottemperare per la difficoltà di reperire altro alloggio idoneo;

la dottoressa Passanisi chiese il rinvio a giudizio di Carboni Antonio, consigliere comunale di Macomer, poi prosciolto dal giudice per le indagini preliminari;

non esiste alcuna disposizione del Procuratore della Repubblica di Oristano secondo la quale tutti i procedimenti concernenti pubblici amministratori dovevano essere assegnati alla dottoressa Passanisi.

Non risulta, infine, a questo Ministero, che sia in corso un procedimento per danno erariale a carico della medesima.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

MANCONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il cittadino algerino Lounici Djamal, detenuto nel carcere di Novara dal 12 maggio 1995, ha iniziato il 17 ottobre 1997 un durissimo sciopero della fame;

che nei confronti di Lounici Djamal è stata avanzata richiesta di estradizione, accolta con pronuncia definitiva, la cui esecuzione è stata sospesa, in attesa della definizione del procedimento penale cui è sottoposto presso il Tribunale di Napoli;

che, nell'ambito di tale procedimento, l'autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione di Lounici Djamal per decorso dei termini di custodia cautelare, ma, ciò nonostante, egli è attualmente detenuto in vista dell'extradizione;

che, dopo l'esecuzione del provvedimento di scarcerazione, Lounici Djamal è stato nuovamente arrestato presso la propria abitazione, cosa che rende palese l'insussistenza del pericolo di fuga, o quanto meno di un pericolo di fuga tale da giustificare la misura della custodia cautelare;

che Lounici Djamal è di fatto sottoposto a una vera e propria detenzione preventiva a tempo indeterminato,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto premesso, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno richiedere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 718 del codice di procedura penale, la revo-

ca della custodia cautelare o, eventualmente, la sostituzione con una misura meno afflittiva.

(4-09049)

(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si richiamano integralmente gli elementi forniti dal Sottosegretario di Stato professor Antonino Mirone in risposta ad analoga interrogazione del deputato Pisapia (5-03258), dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 13 gennaio 1998.

«Il sottosegretario di Stato Antonino Mirone, rispondendo all'interrogazione all'ordine dei giorno, osserva che il detenuto Lounici Djamel (presunto appartenente all'organizzazione terroristica algerina islamica G.I.A.) nato in Algeria il 1° febbraio 1962, è stato arrestato il 12 maggio 1995 a seguito di richiesta dell'interpol francese, in quanto colpito da ordine di cattura internazionale emesso dal Primo giudice istruttore presso il Tribunale Grande Instance di Parigi. L'arresto è stato convalidato dal Presidente della Corte di appello di Milano.

Per quanto riguarda la procedura di estradizione promossa dal Governo della Repubblica francese, il Ministro di grazia e giustizia ha concesso al Governo francese l'extradizione dei Lounici Djamel destinatario dell'ordine di cattura ricordato in relazione al reato di «associazione per delinquere, legata alla realizzazione di imprese individuali o collettive finalizzate a turbare l'ordine pubblico servendosi dell'intimidazione o dei terrore».

La Corte di appello di Milano ha deliberato favorevolmente in ordine all'extradizione richiesta in data 13 dicembre 1995.

Poichè il Lounici Djamel era ed è attualmente sottoposto a procedimenti penali nello Stato, la consegna del predetto è stata subordinata a «soddisfatta giustizia italiana».

In relazione al procedimento italiano pendente nei confronti del Lounici presso il Tribunale di Napoli, non risulta attualmente che lo stesso Lounici sia in stato di custodia cautelare.

In data 30 aprile 1997 il Lounici è stato colpito da ulteriore provvedimento di custodia in carcere, sempre a fini di estradizione, a seguito di mandato di cattura emesso il 17 febbraio 1997 dal tribunale di Grande Instance di Parigi; i fatti contestati sono relativi ad associazione per delinquere a scopo di terrorismo.

La 5ª Sezione penale della Corte di appello di Milano, con sentenza dell'11 giugno 1997, ha deliberato anche per questa richiesta l'extradizione verso la Repubblica francese, sempre a soddisfatta giustizia italiana, disponendo quindi la sospensione della consegna del Lounici ai sensi dell'articolo 709 del codice di procedura penale.

La Procura generale competente è stata invitata a dare comunicazione al Lounici del decreto di estradizione facendogliene consegnare una copia e a impartire le opportune disposizioni affinché, al termine della sospensione dell'esecuzione dell'extradizione disposta a norma dell'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale,

possa essere tradotto dall'Italia al luogo di consegna alle Autorità francesi.

Contro la prima delle decisioni risultano esperite le procedure di impugnazione previste dalla legge, che hanno confermato la decisione della Corte di Appello di Milano.

L'extradizione è stata concessa sulla base della relativa Convenzione tra Italia e Francia firmata a Parigi il 13 dicembre 1997.

Il 22 dicembre 1997 la Direzione generale degli affari penali ha trasmesso, per competenza, l'istanza di revoca o di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Lounici Djamel, presentata dal suo difensore, avvocato Francesco Piscopo, e diretta al Ministro di grazia e giustizia.

Ciò in quanto si è ritenuto che la competenza in ordine alle decisioni di sostituzione o revoca delle misure cautelari a fini estradizionali appartenga al giudice che nel caso specifico ha emesso la misura della quale si chiede la revoca o la modifica, come è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza della sezione VI del 12 luglio 1995, n. 2954, ric. Sommer. La Corte, in particolare, ha precisato che il giudice competente per il merito dell'extradizione ha anche il dovere di verificare, d'ufficio, le condizioni che allo stato degli atti legittimano l'attenuazione o la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, e che solo l'adozione di una misura più rigorosa postula un'esplicita richiesta ministeriale.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 718 del codice di procedura penale (articolo che regola la revoca e sostituzione delle misure), secondo la quale «la revoca è sempre disposta se il Ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta», pare da intendersi nel senso che tale richiesta debba collegarsi essenzialmente a una valutazione relativa all'extradizione e ai rapporti con lo Stato richiedente, mentre spettano alle parti, e sono rimesse direttamente alla valutazione del giudice delle iniziative dirette alla revoca o alla sostituzione delle misure adottate per ragioni concernenti le esigenze cautelari, anche in rapporto alle condizioni di salute dell'estraddando. È da considerare inoltre che, mentre il primo comma dell'articolo 718 prevede sia la revoca, sia la sostituzione della misura cautelare, il secondo comma dello stesso articolo, che si riferisce all'iniziativa del Ministro, prevede solo la revoca.

È da aggiungere che il Ministero, da un lato, non ha ravvisato elementi che giustificassero una richiesta di revoca della misura cautelare, ferma rimanendo al riguardo, ovviamente, la valutazione dell'Autorità giudiziaria, e dall'altro, per quanto concerne la richiesta subordinata dell'estraddando di sostituzione, non ha espresso obiezioni circa la possibilità di individuare una diversa e meno afflittiva misura in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze cautelari.

È stato dunque considerato giuridicamente corretto che sulla richiesta del difensore di Lounici Djamel di revoca o di sostituzione della misura cautelare si dovesse pronunciare direttamente l'Autorità giudiziaria competente.

La sezione penale della Corte di appello di Milano, con decisione del 22 dicembre 1997, ha ritenuto che «in relazione ad entrambi i titoli

detentivi per estradizione verso la Francia, Lounici Djarnal, se non detenuto per altre cause, in luogo di essere detenuto in carcere, rimanga agli arresti domiciliari», avendo valutato come attenuato il pericolo di fuga sulla base delle attuali condizioni di salute del Lounici.

Relativamente allo sciopero della fame, il detenuto ha posto in essere detta manifestazione pacifica di protesta una prima volta dal 18 aprile 1997 al 12 giugno 1997 e successivamente dal 17 ottobre 1997 fino al 18 dicembre 1997, limitandosi ad assumere solo liquidi (acqua, latte ed altro), per motivi di giustizia, ritenendosi ingiustamente detenuto.

Durante il periodo di dette manifestazioni, il detenuto Lounici è stato costantemente seguito sotto il profilo sanitario ed ha ricevuto tutta la necessaria assistenza medica e trattamentale; nei suoi confronti è stato disposto ricovero presso l'ospedale Niguarda di Milano dal 6 giugno 1997 al 13 giugno 1997.

Attualmente non risultano in corso ulteriori manifestazioni di protesta».

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

MARINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 28 febbraio 1996 lo scrivente aveva rivolto interrogazione 4-08290 al Ministro di grazia e giustizia dell'epoca che si riporta integralmente:

«Premesso:

che in data 17 dicembre 1994, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata il 26 ottobre 1994 dal tribunale di Firenze, fu trasferito a Milano il procedimento contro Bonanno + 21, comunemente chiamato «Autoparco»;

che per le procedure automatiche tale procedimento fu assegnato alla terza sezione penale del tribunale;

che la vicenda dell'«Autoparco», fin dall'irruzione fatta dalla Guardia di finanza nell'ottobre 1992, ha fatto nascere molte supposizioni per alcuni lati oscuri denunciati da alcuni organi di stampa;

che le perplessità riguardavano i ritardi nel promuovere indagini mirate dopo i riferimenti fatti da Epaminonda nel 1984 ed altri episodi non chiari e non chiariti;

che sull'«Autoparco» la stampa segnalò un conflitto tra le procure di Firenze e Milano per un presunto coinvolgimento nella vicenda oltre che di agenti delle forze dell'ordine anche di magistrati;

che per i motivi di cui sopra, in fase di celebrazione del processo, sarebbe stato possibile scandagliare le zone d'ombra e fare giustizia delle diverse illazioni suscitate dagli episodi prima richiamati;

che il presidente della terza sezione penale del tribunale di Milano fissò l'udienza di trattazione del procedimento per il giorno 31 mar-

zo 1995 componendo il collegio giudicante e riservandosi la presidenza dello stesso collegio;

che da voci raccolte negli ambienti giudiziari sembrerebbe che il presidente del collegio, dottoressa Raffaella D'Antonio, abbia subito molte pressioni per rinunciare alla presidenza del collegio;

che la dottoressa D'Antonio è in magistratura dal 1965, nè mai le sono stati rivolti rilievi circa la competenza e la deontologia nell'espletamento della sua attività di giudice;

che la dottoressa D'Antonio ha rinunciato a presiedere il collegio pare a seguito delle pressioni che sono state esercitate nei suoi confronti;

che, ove ciò fosse vero, si sarebbe esercitata una grave violenza finalizzata a sottrarre al giudice naturale un processo;

che si rende quanto mai necessario avere una esatta conoscenza dell'intera vicenda,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre un'ispezione sui fatti sopra esposti;

se non si ritenga di assumere tutte le decisioni conseguenti ove dall'ispezione dovessero risultare veri gli episodi sopra illustrati»;

che a tutt'oggi inspiegabilmente nessuna risposta è pervenuta allo scrivente;

che le indagini in corso presso la procura di La Spezia hanno evidenziato che dalla vicenda autoparco, se fosse stata scandagliata in profondità, sarebbero potuti emergere filoni delittuosi quali quelli attualmente all'esame dei giudici inquirenti di La Spezia;

che probabilmente esistevano da tempo elementi per promuovere un'indagine sul mondo affaristico-delittuoso intessuto dal banchiere Pacini Battaglia;

che alla luce delle notizie che filtrano dall'attività inquisitoria della procura di La Spezia le perplessità sollevate dalla interrogazione del 28 febbraio 1996 trovano conferma e rendono quanto mai opportuna un'ispezione del Ministero di grazia e di giustizia come suggerito dalla stessa interrogazione di cui sopra,

si chiede di sapere se non si ritenga improcrastinabile un'ispezione per fare piena luce sui fatti esposti nell'interrogazione sopra citata.

(4-02521)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che, per quanto concerne talune accuse, formulate nel contesto delle indagini sulla vicenda cosiddetta «Autoparco» contro magistrati appartenenti al suo Ufficio, l'autorità giudiziaria di Brescia ha archiviato tutte le relative posizioni, salvo l'esito dei procedimenti penali per calunnia instaurati nei confronti dei denunciati.

In ordine alla dichiarazione presentata dalla dottoressa Raffaella D'Antonio, presidente della III Sezione penale del tribunale di Milano,

di voler rinunciare a presiedere il collegio incaricato della trattazione del processo «Autoparco», si fa presente che, con provvedimento del 28 marzo 1995, il Presidente di quel Tribunale autorizzò la predetta ad astenersi.

Con successiva nota del 29 marzo 1995, la dottoressa D'Antonio sostenne di non aver mai inteso formulare una vera e propria dichiarazione di astensione, bensì soltanto esternare una rinuncia a presiedere quel processo.

Il presidente del tribunale di Milano ha precisato, al riguardo, che la questione non ebbe ulteriore seguito, avendo egli ragionevolmente ritenuto che l'iniziativa della dottoressa D'Antonio fosse da interpretare alla stregua di una «dichiarazione di astensione, non essendo giuridicamente ipotizzabile la rinuncia da parte del magistrato a svolgere il proprio compito istituzionale».

Alla luce di quanto premesso, il Ministro non ha reputato sussistere i presupposti per l'esercizio delle sue prerogative istituzionali in materia disciplinare o ispettiva.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei giorni scorsi la corte di assise di Palermo, sezione feriale, ha disposto la scarcerazione «non sussistendone più le esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di fuga, dell'inquinamento delle prove e della reiterazione dei reati» di tale Francesco Paolo Anzelmo, collaboratore di giustizia dal 1996;

che il predetto ha confessato di aver preso parte a circa sessanta (sessanta) omicidi tra cui anche quelli del consigliere istruttore di Palermo di Rocco Chinnici, del vice-questore Cassarà, del generale Dalla Chiesa, dell'ex sindaco Insalaco, del capitano dei carabinieri Mario D'Aleo, dei carabinieri Franzolin, Raiti e Di Barca e dell'autista Di Lavore;

che essendo stato arrestato nel giugno 1993 l'Anzelmo ha sofferto (si fa per dire) appena 4 anni di carcerazione per cui, tenuto conto del numero degli omicidi confessati, per ciascuno di essi il predetto risulta aver espiato 24 giorni, 7 ore e 12 minuti di carcere,

si chiede di sapere:

se si ritenga che siffatta interpretazione giurisprudenziale tuteli le aspettative di giustizia dei familiari delle vittime;

se si ritenga adeguatamente realizzata la pretesa punitiva attuale nei confronti di sanguinosi *killer* mafiosi che spesso non sono in grado di ricordare tutti gli omicidi da loro commessi;

se si ritenga che siano tutelate le esigenze dell'ordine pubblico tenuto conto della «precoce» riammissione nel circuito sociale – e frequentemente in quello criminale – di soggetti i cui «titoli» criminali consiglierebbero di mantenerli opportunamente custoditi;

se non si ritenga che tale indiscriminata e generosa fino all'inverso simile «amnistia» concessa dopo le prime delazioni, spesso non controllate, ed ancor prima del passaggio in giudicato delle relative sentenze, non collida col principio fondamentale di diritto secondo cui solo in quel momento l'accertamento giudiziario *pro veritate habetur*;

se si possa escludere che la riammissione in libertà sia direttamente collegabile ai delitti eccellenti da loro commessi, al loro numero e/o agli accusati eccellenti;

quali iniziative si intenda adottare al fine di verificare la corretta applicazione del beneficio giudiziario nei confronti dell'Anselmo e quali azioni si intenda porre in essere in relazione alle preannunciate prossime scarcerazioni che, secondo le anticipazioni della stampa, potrebbero drasticamente far abbassare la media della carcerazione per singolo omicidio.

(4-07442)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

La Corte d'assise di Palermo, su conforme parere della procura della Repubblica, con due ordinanze del 5 agosto 1997, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere cui era stato sottoposto l'imputato cui fa riferimento l'atto ispettivo.

La decisione della Corte è fondata essenzialmente sull'importanza della sua collaborazione, valutata come «eccezionale, piena ed irreversibile», nonchè sul venire meno delle esigenze cautelari.

Con sentenza del 25 luglio 1997, la Corte d'assise ha emesso sentenza di condanna alla pena di tredici anni di reclusione.

Tali motivate statuizioni, adottate nell'esercizio della giurisdizione, non sono sindacabili nell'ambito delle attribuzioni ministeriali.

Quanto alle problematiche generali esposte nell'atto ispettivo, si rappresenta che in relazione alla complessa evoluzione che ha assunto il fenomeno del pentitismo, alle controversie cui ha dato luogo, ed alla constatata inadeguatezza della normativa vigente a reggere le accresciute dimensioni della collaborazione, il Ministero ha presentato al Senato il disegno di legge n. 2207 che detta una nuova disciplina.

La proposta, cui ha contribuito un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di predisporre un'ipotesi d'intervento normativo che cogliesse tutte le implicazioni della complessa e delicata materia, persegue la finalità di razionalizzare ed unificare la regolamentazione del fenomeno tenendo conto delle concrete evidenze manifestatesi nella realtà processuale ed investigativa.

Il disegno di legge si muove essenzialmente attorno alle seguenti linee guida:

netta distinzione del momento premiale, completamente rimesso all'autorità giudiziaria, da quello tutorio affidato all'autorità amministrativa;

selezione qualitativa dei collaboratori, il cui contributo dovrà essere caratterizzato dall'indispensabilità, che dovrà essere valutata in termini di ampiezza, attendibilità e novità delle dichiarazioni, sulla base di un verbale illustrativo che costituirà condizione indispensabile per l'ammissione al programma di protezione e per la fruizione di benefici;

gestione trasparente dei collaboratori nei processi di mafia e di terrorismo, attuata specificando il volto del programma di protezione e delle misure di sicurezza adottate;

limitazione della detenzione extracarceraria ai casi in cui il giudice conceda i benefici penitenziari o revochi i provvedimenti di custodia cautelare;

detenzione del collaboratore in apposite sezioni, secondo modalità trattamentali differenziate, che impediscano condotte anche solo astrattamente leggibili come concertazione o preparazione delle dichiarazioni;

garanzia del contraddittorio nel processo, attraverso la previsione che la violazione dell'obbligo di sottoporsi all'esame dibattimentale può determinare la revoca delle misure di protezione o dei benefici processuali;

acquisizione dei beni patrimoniali dei mafiosi, che dovranno essere indicati nel verbale illustrativo cui si è già fatto cenno.

Si confida che l'approvazione di tale normativa consentirà di superare alcuni dei maggiori problemi posti nella prassi.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(3 aprile 1998)

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la stampa in diverse occasioni ha riportato il caso di giovani sordi impossibilitati a seguire le lezioni universitarie perchè privi di un traduttore o di un ripetitore labiale che renda possibile la comprensione dei docenti durante la lezione;

che il processo di integrazione scolastica dei portatori di *handicap* di cui all'articolo 13, lettera *b*), della legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone svantaggiate non si è tradotto in una reale situazione di soccorso istituzionale;

che a tutt'oggi non risultano predisposti incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università per facilitare la frequenza degli studenti non udenti,

si chiede di sapere quali interventi si reputi di dover adottare nel più breve tempo possibile per venire incontro ad un bisogno che il dettato di legge ha giustamente ritenuto ineludibile, ma che la prassi amministrativa e di governo continua ancora ad ignorare con inspiegabile negligenza.

(4-05365)

(16 aprile 1997)

NIEDDU. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Si chiede di sapere quale risposta sia stata data alle problematiche evidenziate nella seguente lettera pervenuta allo scrivente:

«Con la presente desidero portare a conoscenza delle SS.LL. una preoccupante situazione manifestata in questo Ente nazionale sordomuti da studenti sordi di vari atenei italiani, in ordine all'applicazione della legge-quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992).

Tale situazione è stata più volte denunciata anche dai *mass-media* che hanno sottolineato la grave impossibilità da parte di tanti giovani sordi a seguire le lezioni universitarie perchè privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano.

In molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche prive delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alle lettere *b)*, comma 1), articolo 13, della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari.

Se il diritto allo studio è un vero e sacrosanto diritto di tutti, per i sordomuti non lo è assolutamente.

Essi vengono in molti casi scoraggiati dal frequentare l'università da mille difficoltà che vengono poste sin dal momento del loro ingresso.

Eppure i sordi che intraprendono gli studi universitari aumentano e verosimilmente sono scoraggiati da inauditi ostacoli burocratici e da un vergognoso «silenzio» istituzionale che preclude la via ad un analfabetismo di ritorno che contrasta le tanto decantate vie alla riforma dello Stato sociale e in particolare i principi sanciti dalla Costituzione.

È davvero umiliante vedere che uno Stato democratico sempre «attento» ai più meritevoli ignori di assicurare le risorse, i mezzi e gli strumenti necessari agli studenti sordi che intendono proseguire gli studi a tutti i livelli.

Cinque anni fa infatti, quando è stata emanata la legge n. 104 del 1992, ricordo che moltissimi sordi hanno manifestato la loro felicità nel vedere finalmente riconosciuto il loro diritto a frequentare l'università a compimento di un ciclo di studi che fino a qualche

anno fa era forzatamente interrotto alla scuola dell'obbligo, per l'impossibilità di superare difficoltà didattiche mai risolte.

La legge-quadro individua, negli articoli 9 e 13, quali sono gli specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare e nel caso specifico si fa riferimento alla figura professionale dell'interprete da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.

Non è più accettabile che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sull'*handicap* si debbano ancora verificare casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perchè quest'ultima non gli consente di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni.

Pertanto alla luce di quanto sopra, si chiede alle SS.LL. Onorevoli di adottare con urgenza tutte le misure e i provvedimenti necessari atti a porre fine a questa gravissima situazione ed a intervenire presso gli atenei di Pisa e di Lecce dove ultimamente sono state segnalate le difficoltà di due sordi universitari.

Restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro, si inviano i più cordiali saluti».

(4-04939)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero, al fine di dare attuazione a quanto disposto in particolare dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, ha provveduto ad istituire nello stesso anno dell'entrata in vigore della detta legge ben individuati capitoli di spesa in cui sono stati stanziati appositi fondi da utilizzare per facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti portatori di *handicap*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 tuttavia i capitoli di spesa appositamente istituiti nel 1992 relativamente alle competenze derivanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stati soppressi ed i relativi fondi sono confluiti nel fondo per il finanziamento ordinario delle università, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Di tale determinazione sono state informate, con nota n. 2002 del 22 ottobre 1994, tutte le università ed istituti universitari. Nella citata nota è stato precisato che il pagamento relativo alle competenze per l'attribuzione di incarichi professionali agli interpreti al fine di facilitare la frequenza e l'apprendimento degli studenti non udenti, nonchè per l'assegnazione alle università ed istituti di dotazioni ed attrezzature tecniche atte a favorire l'inserimento degli stessi, d'ora in poi, avrebbe dovuto essere autonomamente effettuato da ciascun Ateneo nell'ambito del complessivo *budget* ad esso assegnato.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Questo Ministero è ben consapevole delle difficoltà di integrazione dei disabili. Per tale motivo ritiene di dover svolgere un ruolo di coordinamento, non solo tra le varie università, ma anche tra le università e gli organismi internazionali che hanno varato specifici programmi in materia.

In base a tali programmi potranno assumersi concrete iniziative volte a rendere effettivo l'inserimento degli studenti in questione.

A tale scopo è già stata effettuata una prima rilevazione di dati ed è in corso un monitoraggio per conoscere, nella sua reale complessità, il fenomeno dell'accoglienza.

Nell'intento di sensibilizzare e stimolare gli atenei, soprattutto quelli non sufficientemente impegnati a favorire l'integrazione dei disabili, questo Ministero ha indirizzato una apposita nota ai rettori delle università.

In tale nota si è fatto presente che, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà derivanti anche dalle esigue risorse economiche a disposizione che non consentono la immediata e totale eliminazione di tutti gli elementi ostativi al completo godimento del diritto allo studio da parte dei portatori di *handicap*, si auspica che, al più presto, tutte le università trovino le soluzioni migliori e più idonee ai problemi dei portatori di *handicap* o, per lo meno, immediate soluzioni atte ad alleviare i disagi che i suddetti particolari studenti devono affrontare.

È comunque in corso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale finalizzato a formulare organiche e precise proposte che saranno sottoposte alla valutazione di questo Ministero per una successiva iniziativa verso tutti gli atenei.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(31 marzo 1998)

PELLEGRINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che presso la corte di appello di Bari è in servizio il dottor Vito Marino Caferra, magistrato dal 1965 e dal 1974 docente di istituzioni di diritto privato presso la facoltà giuridica dell'Università di Bari, autore di numerose monografie;

che il dottor Caferra ha pubblicato nell'ottobre del corrente anno, per i tipi dell'editrice Laterza, un volume dal titolo «Il magistrato senza qualità»;

che il senso complessivo del volume è così riassunto in quarta di copertina: «Da alcuni anni è in atto una mutazione antropologica della magistratura italiana: per le trasformazioni socio-culturali dell'intero ordine giuridico, ma anche per eccessi e deviazioni di alcuni magistrati di successo. In una ricognizione della scena pubblica italiana, Caferra rileva il dominio incontrastato del "magistrato senza qualità", un uomo di potere che, muovendosi tra formule giuridiche, costruisce la sua carriera

utilizzando doti che non sono quelle richieste a chi svolge funzioni giudiziarie. Invade così sfere di competenza altrui, incrina l'autonomia della propria figura, creando un vuoto proprio nel settore che gli appartiene»;

che in particolare nelle pagine 53 e 54 del volume è dato testualmente leggere quanto segue: «Da questo quadro, anche se viene depurato delle tinte più fosche, emerge la figura del magistrato che, facendo politica sino al limite della faziosità, non si differenzia dall'uomo di partito. Ne condivide il linguaggio, i modelli di comportamento, i luoghi di incontro (palesi e occulti), le tecniche di occupazione delle istituzioni e di raccolta del consenso, gli obiettivi e il tempo perduto della politica, che lascia poco spazio al lavoro giudiziario; si espone infine ai rischi – di vizi e deviazioni – tipici del professionismo politico in cui – in tempi di crisi di valori – l'ideologia è solo un *optional*: cioè i rischi di un ceto che persegue interessi propri, non sempre coincidenti con quelli dei rappresentanti, e obbedisce all'esigenza di conservarsi e riprodursi nel tempo. Si spiega così la insistente presenza sulla scena – negli organismi rappresentativi e nei palazzi del potere – di alcuni soggetti per i quali l'attivismo giudiziario coincide con l'attivismo politico.

In un *continuum* tra giustizia e politica i due ruoli si confondono: il magistrato perde la sua qualità essenziale, anche se continua a fruire delle prerogative del suo *status*, e quando, più apertamente, passa alla politica attiva con accesso a cariche elettive continua a fruirne non mancando di esibire in ogni occasione il suo titolo di ex magistrato, decisivo per la ulteriore carriera»;

considerato che tali posizioni critiche appaiono all'interrogante non condivisibili, ma assumono comunque notevole rilievo perchè espresse da un magistrato in servizio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali valutazioni operi in ordine a quanto precede;

quali iniziative, eventualmente anche di tipo disciplinare, intenda assumere.

(4-03218)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

Il dottor Vito Marino Caferra, consigliere della Corte di appello di Bari, nel libro «Il magistrato senza qualità», di cui è autore, presenta, con espressioni fortemente critiche, una ipotetica (seppur possibile) figura di magistrato fortemente politicizzato che, nello svolgimento della sua attività istituzionale, tende progressivamente ad assumere i modelli di comportamento dell'uomo di partito sino al punto di non differenziarsene più, con ciò abdicando al suo dovere fondamentale dell'imparzialità.

Ad avviso del Caferra lo stesso (ipotetico) magistrato, una volta entrato nella politica attiva, continuerebbe ad esibire il suo titolo di ex magistrato, giudicato decisivo per la ulteriore carriera.

Tale rappresentazione, del tutto priva di riferimenti a magistrati determinati, appare riconducibile al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in un'opera letteraria e, pertanto, non assume alcuna rilevanza ai fini di un'eventuale iniziativa del Ministero in materia disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO, SARTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con il titolo «Due fratelli affidati al nonno nonostante li maltratti» la stampa ha riportato la notizia che due fratellini minorenni una ragazza di 16 anni e il ragazzo di 10 si trovano in affidamento al nonno materno, tale Michele Gaeta, albergatore della zona sorrentina, nonostante lo stesso sia stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti dei due nipoti ed abbia anche precedenti penali;

che la stampa ha riportato altresì la notizia che il consigliere regionale delle Campania Federico Simoncelli avrebbe preparato un esposto al procuratore generale presso la Corte di appello;

che è superfluo sottolineare la gravità del fatto e l'incomprensibile mancato intervento del giudice minorile in una fattispecie concreta, come quella sopra descritta, che è ricollegabile strettamente alla sua competenza funzionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare la fondatezza o meno del fatto sopra esposto;

se non si ritenga necessario, in caso affermativo, attivarsi perchè l'autorità giudiziaria competente intervenga urgentemente per la sostituzione immediata dell'attuale affidatario con altra persona idonea a far reinserire i due minori in un ambiente familiare adatto alla loro crescita psico-fisica.

(4-02258)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. - In riscontro alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal competente Ufficio centrale per la giustizia minorile, si comunica quanto segue.

La vicenda alla quale si riferisce l'interrogante riguarda S. e R.D.C., figli minori di Di Carlo Santo e Gaeta Anna Maria.

Dagli atti trasmessi dal tribunale per i minorenni di Napoli, i due minori risultano essere stati affidati nel 1989 dal tribunale di Genova al comune di Meta (Napoli), per il collocamento presso il nonno materno Gaeta Michele, a seguito dell'avvio, presso quel tribunale, della procedura di separazione dei genitori.

Il signor Di Carlo Santo era stato, all'epoca, denunciato dalla moglie per violenze sessuali nei confronti della figlia e di L.O., figlia della signora Gaeta Anna Maria, nata dal precedente matrimonio della madre, ed è stato condannato per il reato di libidine violenta ai danni della figlia maggiore della signora Gaeta.

Essendo all'epoca in corso contemporaneamente anche altro procedimento, questa volta a carico della madre e nell'interesse di L.O., presso il tribunale per i minorenni di Genova per maltrattamenti e per i dubbi insorti sulle condizioni psichiche della signora Gaeta, la figlia fu anch'essa collocata presso il nonno materno.

Dagli esiti dell'istruttoria risultò l'inidoneità della madre all'affido dei propri figli, sulla base della documentazione assunta attraverso testimonianze, relazioni degli operatori sociali e della perizia psicologica, nella quale si evidenziava «una strutturazione di personalità sostanzialmente patologica». Essendo riuscito positivamente l'inserimento dei minori presso i nonni, il tribunale confermò il loro affido al comune di Meta e la collocazione presso il signor Gaeta Michele.

Il tribunale per i minorenni di Napoli, che ha seguito da allora l'evoluzione dell'affidamento dei minori attraverso le relazioni presentate periodicamente dai servizi sociali, dalle quali emergono gli effetti positivi del provvedimento assunto, ha archiviato in data 8 novembre 1995 la procedura.

Successivamente, la signora Gaeta ha presentato istanza per il riaffido dei figli. Secondo la madre, il nonno affidatario non consente i rapporti con i figli, li maltratta e ne sfrutta il lavoro nell'albergo che attualmente gestisce.

La signora Gaeta ha inoltre presentato al tribunale ordinario di Torre Annunziata un ricorso per l'affido dei minori ed una serie di denunce nei confronti del signor Gaeta Michele. Il 31 ottobre 1996 ha infine presentato spontaneamente una dichiarazione presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile di questo Ministero, nella quale ribadisce il contenuto delle denunce.

A seguito dell'istanza avanzata al tribunale per i minorenni di Napoli, risultano essere stati compiuti accertamenti sui numerosi precedenti penali del signor Gaeta Michele, il quale presenta a suo carico alcune condanne per furto e ricettazione risalenti agli anni Quaranta e Cinquanta e numerose denunce, anche recenti, per abusi edilizi, appropriazione indebita, lesioni, oltre a quelle presentate dalla signora Gaeta Anna Maria.

Contestualmente, sono stati più volte sentiti i minori S. e R. I due bambini si sono rifiutati di vedere la madre, affermando la falsità delle sue dichiarazioni ed aggiungendo che si sarebbe sempre disinteressata di loro in passato, mentre il nonno darebbe loro cure adeguate. Per questo motivo preferirebbero restare presso di lui. La

validità delle cure è stata accertata, peraltro, dalle relazioni del sindaco e dei Carabinieri.

Inoltre, la psicologa del consultorio di Vico Equense, al quale il tribunale aveva affidato, con provvedimento del 12 gennaio 1996, il compito di seguire i minori ed organizzare eventuali incontri con la madre, ha messo in rilievo nella sua relazione le notevoli problematiche del rapporto madre-figli, l'immagine fortemente negativa che questi ultimi hanno della madre e del suo atteggiamento nei confronti loro, il timore della perdita della serenità raggiunta nel periodo di collocamento presso il nonno.

La procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a seguito delle denunce per maltrattamenti, ha emesso un provvedimento di allontanamento dei minori dalla casa del nonno, che non è stato possibile eseguire per l'opposizione dei minori e che infine è stato revocato.

Infine, il Tribunale per i minorenni di Napoli ha rigettato l'istanza di allontanamento dei figli con provvedimento del 18 ottobre 1996, data l'insussistenza dei maltrattamenti denunciati e dato che, essendo la situazione denunciata priva di fondamento, è venuta a mancare la competenza di quel tribunale a procedere. Spetta, quindi, al tribunale ordinario di Torre Annunziata, competente in materia di affido di minori figli di genitori separati, la trattazione del caso; presso quel tribunale è già pendente, come s'è detto, il procedimento relativo al ricorso della signora Gaeta.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(3 aprile 1998)

RIGO, DE CAROLIS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la Idromacchine srl è società operante nel settore della costruzione e montaggio di impianti industriali, chimici, petrolchimici, centrali idrotermoelettriche, con organico di 250 unità ed un volume d'affari di 32 miliardi circa, stabilimento autonomo nella costruzione di grosse carpenterie, caldererie, *off-shore*, grosse componenti navali, dotato di proprio *terminal* l'impiantistico con autonomia funzionale per l'imbarco e la spedizione di strutture eccezionali;

che l'ESO (European southern observatory) è una organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con sede in Garching bei München, Karlschwarzschildstrasse, 2 – D-8046 Monaco, finanziata dagli Stati membri con le percentuali sottoriportate:

Belgio (5 per cento);

Danimarca (3 per cento);

Francia (27 per cento);

Germania (27 per cento);

Italia (20 per cento);

Paesi Bassi (7 per cento);

Svezia (5 per cento);

Svizzera (6 per cento);

che l'ESO nel 1992 ha indetto una gara d'appalto per la realizzazione di quattro edifici (*enclosure*) atti a contenere altrettanti telescopi per l'osservazione astronomica in sito Cile, afferenti al globale progetto denominato VLT (Very large telescope);

che l'ESO inviava, dopo prequalifica, la relativa richiesta di offerta per l'esecuzione dell'appalto ai maggiori gruppi industriali dei paesi sopracitati, tra i quali il CRIV (Consorzio realizzazione impianti Venezia), consorzio in seno all'Associazione industriali di Venezia, tra i quali consorziati vi è la Idromacchine;

che il CRIV, ricevuta e valutata la richiesta di offerta, formulava per mandato degli associati interessati all'esecuzione dei lavori propria offerta, aggiudicandosi i lavori a mezzo di lettera di intenti inviata dall'ESO in data 1° aprile 1993;

che, tra le società interessate all'esecuzione dei lavori si formava un raggruppamento di imprese denominato SEBIS, dalle iniziali delle società partecipanti, e cioè SOIMI, EIE, Berengo, Idromacchine, Soimi Costruttori (ora SOICO Sud), con ripartizione dei lavori e relativi importi sintetizzata in un allegato al contratto di riunione temporanea;

che alla Idromacchine spettava la costruzione della parte di carpenteria metallica e meccanica, mentre rispettivamente:

all'EIE lo sviluppo dell'ingegneria complessiva con redazione dei disegni costruttivi;

alla SOIMI la parte elettromeccanica ed il montaggio in sito;

alla Berengo la costruzione della carpenteria di una *enclosure* (poi realizzata dalla Idromacchine per cessione della propria quota);

alla SOICO (gruppo SOIMI) nessuna parte di lavoro;

che lo statuto dell'ESO non permette l'acquisto o l'appalto di parte delle forniture a paesi non membri; lo consente solo nel caso in cui tali componenti non siano disponibili nei mercati dei paesi membri;

che le società costituite in raggruppamento di imprese avevano conferito mandato irrevocabile con rappresentanza alla SOIMI e delegato la stessa nei fatti (nonostante contraria previsione nel regolamento dell'atto di riunione temporanea di imprese) all'incasso delle *tranche* contrattuali dall'ESO per successivo riaccredito ai *partner*;

che ogni società all'interno del raggruppamento conserva la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione come se ne fosse la sola assegnataria ed è responsabile nei confronti delle altre per le implicazioni derivanti dalle proprie inadempienze contrattuali pur conservando la solidarietà per l'esecuzione dell'intera obbligazione contrattuale nei confronti dell'ESO,

tenuto conto del seguente svolgimento dei fatti:

la Idromacchine doveva ricevere dal *partner* incaricato della progettazione (EIE) tutti i disegni costruttivi nei tempi necessari per consentire la realizzazione di officina dell'intero progetto (4 *enclosure* complete); ebbene:

tutta la documentazione progettuale arrivava abbondantemente viziata da errori progettuali e con pregiudizievoli ritardi;

dall'analisi della progettazione inviata emergeva una sostanziale diversità tra il progetto-offerta ed il progetto finale esecutivo;

tale circostanza, seppur rappresentata per tempo sia al *partner* progettuale sia alla mandataria SOIMI, ha provocato il sostenimento di evidenti maggiori costi non previsti in sede d'offerta per la realizzazione fisica del lavoro, maggiori costi più volte rappresentati alla mandataria per successivo inoltro di un *claim* al committente finale ESO;

nonostante tali ripetuti solleciti, la mandataria curava l'esposizione dei propri maggiori costi eludendo la rappresentazione del *claim* Idromacchine, pari a circa 5,7 milioni di marchi, e presentando tale *claim* alla ESO in ritardo (a consegna avvenuta di tutte le strutture) ed in modo da provocarne il rigetto;

lo *scope of work* della mandataria risultava, dietro indagine, subappaltato in parte a società esterne alla compagine dei paesi membri (Romania), con pregiudizio per i diritti dei paesi finanziatori;

la Idromacchine, di fronte a tutto ciò, revocava il mandato di rappresentanza alla mandataria SOIMI per negligenza e *misconduct*, avvisando nel contempo la ESO di tale provvedimento; relativamente ai pagamenti degli *item* contrattuali, la mandataria incassava dalla ESO le quote corrispondenti ai singoli *item* non riversando però alla Idromacchine le quote di propria competenza a decorrere dalle rate successive al 35 per cento;

seppure in tali condizioni di maggior lavoro e relativa esposizione economica e finanziaria, la Idromacchine consegnava nei tempi contrattuali il proprio *scope of work*, munito dei certificati di accettazione della fornitura, per risultare perfettamente adempiente nei rispetti della committente;

che la Idromacchine ha pertanto adempiuto correttamente alla propria obbligazione, ha svolto maggiori lavori sintetizzati in un *claim* ai maggiori costi rigettato dalla ESO a causa della mandataria, ha maturato un credito già incassato nel 1995 dalla mandataria SOIMI senza riceverne però il corrispettivo ed in tali condizioni ha promosso un arbitrato irrituale nei confronti della mandataria e degli altri *partners*, se ed in quanto responsabili di tale situazione;

che essendo variate nel corso del 1995 le regolamentazioni della camera arbitrale si è in attesa della decisione degli arbitri circa la possibilità di procedere in arbitrato o rimettere la pratica davanti al giudice ordinario, con conseguenti tempi di causa,

si chiede di conoscere alla luce del fatto che la ESO è finanziata per una quota consistente dall'Italia attraverso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

quali provvedimenti abbia adottato la ESO nei confronti della mandataria SOIMI in particolare dal punto di vista della erogazione degli importi contrattuali, posto che la stessa è sempre stata tenuta al corrente dei fatti, ed in particolare della revoca del mandato per giusta causa alla mandataria con l'invito formale al pagamento delle somme erogate *pro quota* direttamente alla Idromacchine;

secondo quali principi la ESO abbia consentito il subappalto di parti essenziali di fornitura afferenti lo *scope of work* della SOIMI a paesi dell'Est europeo al di fuori della compagine dei paesi membri.
(4-05638)

(7 maggio 1997)

RISPOSTA. - I quesiti posti dagli onorevoli interroganti vertono su attività poste in essere, nella propria autonomia finanziaria, da un organismo internazionale quale è l'ESO, l'European Organization, di Garching (Monaco di Baviera).

Il Ministero degli esteri ha comunque contattato il responsabile del Programma VLT (Very Large Telescope) dell'ESO, professor Massimo Tarengi, il quale ha fatto presente che l'ESO ha regolarmente provveduto, nel corso degli ultimi mesi, ai suoi impegni contrattuali ed ha richiamato la SOIMI ad ottemperare ai suoi obblighi di capo consorzio nel pieno rispetto delle responsabilità di ogni membro. Per quanto concerne il subappalto di parti essenziali di fornitura afferenti lo *scope of work* della SOIMI a Paesi dell'Est, il professor Tarengi ha richiamato le procedure dell'ESO sull'argomento, descritte nel documento «ESO Procurement/Sales Procedure», con particolare riferimento alle «Financial Rules» riportate nell'allegato V di cui si fornisce di seguito la traduzione.

«I *contractors* saranno informati al momento dell'offerta di appalto che la scelta di potenziali sub-*contractors* dovrebbe soddisfare le condizioni di selezioni dell'ESO dell'Annesso V delle Financial Rules, cioè:

la preferenza sarà data ai *sub-contractors* degli Stati membri dell'ESO a meno che;

imprese, aventi la competenza, di Paesi non membri offrano una più avanzata tecnologia-qualità o se significativi risparmi finanziari o di tempo possano essere realizzati.

In ogni caso il *contractor* principale ha la responsabilità per gli adempimenti del *sub-contractor* (incluso che il *sub-contractor* non sia soggetto a restituzioni di esportazione)».

Il professor Tarengi sostiene che l'utilizzo da parte del Consorzio SEBIS di una società al di fuori dei Paesi membri rientra nella casistica descritta e non rappresenta pertanto un'infrazione alle regole dell'ESO.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(26 marzo 1998)

RUSSO SPENA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* - Premesso:

che la nostra legislazione e le convenzioni internazionali tutelano come bene insopprimibile l'unità familiare, e su di essa - salvo validis-

sime ragioni ostative, relative alla tutela dei minori - è chiamata a vegliare la magistratura, ed in particolare il tribunale per i minorenni;

che nel 1993 il giudice Pastore, del tribunale per i minorenni di Napoli, ordinava l'internamento in un istituto della piccola Graziana Ahmetovic, trovata, allora di otto anni, da sola a passeggiare nel parco di Edenlandia;

che da allora i genitori, Rifat e Ramiza Ahmetovic, non l'hanno più rivista;

che la famiglia, composta dai genitori e da cinque figli tutti nati in Italia, si era allontanata dai campi zingari in cerca di un avvenire meno precario per i figli e risiedeva all'epoca dei fatti in una baracca presso la stazione della Cumana al Fusaro, con regolari permessi di soggiorno ed attestazioni di residenza rilasciate dal comune di Bacoli e con i figli in età scolare (inclusa Graziana) iscritti alla scuola dell'obbligo, esercitando il padre l'antico mestiere del calderasha (ramaio);

che l'internamento della piccola Graziana ha sconvolto l'intera famiglia, poichè, secondo quanto risulta all'interrogante, il giudice Pastore, dopo aver allontanato la madre che ne chiedeva notizie minacciandola di arresto e negandole persino l'indirizzo dell'istituto, una settimana dopo fece pervenire ai genitori, attraverso i carabinieri, un fonogramma di convocazione dal quale si evinceva l'intenzione di sottrarre ai genitori anche gli altri figli, provocando la fuga precipitosa da Napoli dell'intero nucleo familiare;

che la famiglia, rifugiatasi a San Benedetto del Tronto presso parenti, è divenuta irregolare non potendo rinnovare i permessi di soggiorno ed ha interrotto bruscamente un lungo processo di socializzazione, di scolarizzazione per i minori e di faticoso inserimento lavorativo del padre;

che nel febbraio di quest'anno, in seguito al fermo casuale della madre di Graziana che si dava da vivere vendendo braccialetti di rame nelle strade di San Benedetto del Tronto, la polizia ha accertato l'esistenza dell'ordine firmato a suo tempo dal giudice Pastore e le ha sottratto immediatamente i due figli più piccoli, Vilma e Rasim (rispettivamente di dieci e otto anni), conducendoli a Napoli dove risultano affidati all'istituto dal poetico nome di «Paradiso dei bambini» al Vomero;

che la famiglia residua è subito ritornata a Napoli per seguire la sorte dei due piccoli e risulta attualmente accampata presso un campo nomadi di Caivano;

che della vicenda si occupa ora l'Opera nomadi di Napoli ed è finalmente intervenuto un legale, cosa impedita a suo tempo dal terrore e dal senso di impotenza con cui la famiglia ha vissuto l'intera vicenda, e comunque non suggerita o consentita, prima di compiere atti difficilmente rimediabili ai fini dell'equilibrio psicologico dei minori, nè dal giudice Pastore nè dalle forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine al caso in questione, che appare lesivo della coesione di una famiglia che suppliva e supplisce alle ristrettezze con grande dignità e capacità di sacrificio;

se non si ritenga di verificare le modalità del vero e proprio «sequestro» operato dalle forze dell'ordine a San Benedetto del Tronto; se non si ritenga inoltre irrinunciabile una verifica della possibilità di riaffidare alla famiglia i minori, anche stimolando un intervento degli enti locali che renda possibile una convivenza meno precaria, previo il recupero dei titoli di soggiorno e residenza ormai scaduti loro malgrado.

(4-01060)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.

La vicenda della piccola G. A., nata a Scafati il 17 dicembre 1984, e dei suoi quattro fratelli, risulta caratterizzata da un forte disagio socio-affettivo di questi minori e dallo stato di abbandono degli stessi, causato dalla trascuratezza e dalle condotte incompatibili con le proprie responsabilità dimostrate dai loro genitori Rifat e Ramiza.

Sin dall'ottobre del 1993 l'Ufficio allontanamento del servizio di sicurezza sociale di Napoli ha dovuto procedere ai collocamenti di G. A. in un istituto, essendo stata trovata dalle Forze dell'ordine a girovagare per le strade di Napoli, da sola e a ben venti chilometri di distanza dalla dimora familiare.

Gli accertamenti sulle condizioni del nucleo familiare e gli interventi assistenziali hanno evidenziato la persistenza di atteggiamenti incompatibili con le esigenze formative dei minori.

È risultato, infatti, che i genitori, oltre a non garantire le cure di cui necessitano i loro figli, ne hanno ostacolato la frequenza scolastica, sfruttando il lavoro, costringendoli, inoltre, ad andare in giro per le strade a chiedere l'elemosina. L'intera famiglia viveva in una *roulotte* in condizioni igieniche estremamente precarie ed i genitori non avevano nemmeno provveduto alle prescritte vaccinazioni dei figli.

Dal marzo 1995, inoltre, la famiglia risulta essersi allontanata da Bacoli, rendendosi irreperibile, nonostante le ricerche del servizio sociale e dagli organi di polizia.

Intervenendo su questa situazione di evidente abbandono, il tribunale per i minorenni di Napoli, ha dichiarato, con decreto normativo del 4 aprile 1995, lo stato di adottabilità dei cinque fratelli A., ai sensi degli articoli 8 e 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, su parere favorevole del pubblico ministero, nominando nel contempo il sindaco del comune di Bacoli (nel quale era situato l'ultimo domicilio regolare della famiglia) tutore dei minori.

Nel decreto si ordinava, inoltre, al Servizio sociale del comune di Bacoli e al responsabile dell'Istituto che accoglieva G. A. di non consentire contatti della bambina con estranei non autorizzati espressamente dal Tribunale stesso o dal giudice delegato.

Il provvedimento è stato notificato anche alla questura di Napoli per le ricerche dei fratelli di G. A., allora tutti irreperibili. Va evidenzia-

to, inoltre, che fu la stessa G. A. a chiedere all'Assistente sociale che seguiva il caso di non fare ritorno in famiglia, e di essere affidata, per brevi periodi, a famiglie conosciute nel corso del suo ricovero in istituto ed impegnate in gruppi di volontariato.

Successivamente, infine, l'assistente sociale dell'Istituto ha segnalato che la piccola G. chiede da tempo e spontaneamente di essere adottata. La bambina chiede pure di avere la possibilità di vedere i fratelli, già incontrati in occasione di un soggiorno presso una colonia marina. I fratellini sperano di essere adottati insieme, o almeno di potersi incontrare con maggiore frequenza.

In relazione all'operato delle Forze dell'ordine di San Benedetto del Tronto, il Ministero dell'interno ha comunicato che il 26 febbraio 1996 il personale di quel commissariato di pubblica sicurezza sorprende la cittadina straniera Ramiza Ahmetovic nell'atto di mendicare, unitamente ai figli minori V. e R.

Dall'immediato controllo, risultava che il tribunale dei minori di Napoli aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei citati minori, con affidamento al Servizio sociale del comune di Bacoli e divieto di contratti con i genitori. Pertanto gli stessi, in attesa della piena esecuzione di quanto disposto dall'A. G., venivano affidati al Sindaco del comune di San Benedetto del Tronto, mentre la madre, proprio in attuazione dell'ordinanza, veniva separata dai figli ed accompagnata presso l'Ufficio stranieri della questura di Ascoli Piceno, dove le veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'articolo 7, nn. 1 e 2, del decreto-legge n. 489 del 1995.

Sulla base di tali fatti, non appare legittima una valutazione negativa dell'operato svolto dall'Autorità giudiziaria competente e dalle Forze dell'ordine; tanto meno risulta che i provvedimenti adottati abbiano leso la coesione della famiglia. Sono stati, anzi, posti in atto interventi assistenziali nel periodo 1993-1995 che non hanno avuto alcun esito; i comportamenti manifestati dalla famiglia, resasi addirittura irreperibile al Servizio sociale che seguiva il caso, non hanno certamente favorito l'attuazione degli interventi di recupero avviati dagli operatori, nè appaiono coerenti, di fatto, con la volontà di inserimento sociale, scolastico e lavorativo menzionata nel testo dell'interrogazione. In ogni caso, occorre tenere presente che le esigenze di tutela dei diritti dei minori alla salute e all'educazione richiedono non soltanto la mera manifestazione di volontà da parte dei genitori, ma comportamenti concreti, adeguati e conseguenti.

Si precisa, inoltre, che, con la dichiarazione dello stato di adottabilità dei fratelli Ahmetovic è stato dato mandato alle forze di polizia di ricercarli su tutto il territorio nazionale.

Infine, per quanto concerne la verifica della possibilità di riaffidare i minori alla famiglia, si osserva che tale eventualità è di competenza dell'Autorità giudiziaria e che, comunque, oltre al recupero dei titoli di soggiorno e di residenza da parte dei genitori, occorrerebbe, nel caso, verificare anche la residua possibilità di un loro ricorso in opposizione alla già menzionata dichiarazione di adottabilità del 4 aprile 1995.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che cinque detenuti nel carcere penale di Rebibbia hanno dovuto rinunciare, il giorno 13 aprile 1997, alla festa della loro cresima insieme ai loro familiari, organizzata da tempo, per la mancanza di autorizzazione da parte del Dipartimento delle carceri del Ministero di grazia e giustizia ai parenti dei detenuti per poter entrare in Rebibbia e partecipare a questa cerimonia, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per accertare eventuali negligenze ed evitare in futuro simili inconvenienti.

(4-05475)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si rappresenta quanto segue.

In data 13 aprile 1997 era stata organizzata, presso la Casa di Reclusione di Roma-Rebibbia, la Cresima di alcuni detenuti con un successivo incontro con i parenti per i festeggiamenti.

La presentazione delle modalità analitiche di svolgimento dell'iniziativa da parte degli operatori penitenziari è avvenuta in ritardo, quindi la richiesta inoltrata dalla Direzione della predetta Casa di Reclusione al competente ufficio del Dipartimento per il rilascio dell'autorizzazione è giunta in data successiva a quella in cui si sarebbe tenuta la cerimonia.

Nonostante tale disagio, deve rilevarsi che la manifestazione, pur senza i previsti festeggiamenti, è stata comunque effettuata e solo tre detenuti su sette richiedenti hanno rifiutato di ricevere il sacramento per loro libera scelta.

I colloqui con i familiari si sono, d'altra parte, regolarmente svolti nell'arco della stessa giornata.

Non risultano attivate dal Dipartimento procedure di carattere disciplinare con riguardo alla vicenda «de qua», per la concreta difficoltà di riscontrare specifiche negligenze attribuibili a soggetti determinati.

Un'iniziativa del genere avrebbe, del resto, dato adito a qualche perplessità, considerato che il disagio verificatosi nell'organizzazione della manifestazione in parola non ha, di fatto, pregiudicato il compiuto svolgimento della stessa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, l'amministrazione comunale in carica prima delle elezioni am-

ministrative del 23 aprile 1995, non esistendo un piano regolatore generale, ma essendo ancora in vigore un piano di fabbricazione, avrebbe cercato di aggirare la legge regionale n. 61 del 1985 che impediva di approvare nuovi piani di lottizzazione in assenza di Piano regolatore generale, utilizzando gli atti unilaterali d'obbligo al fine di realizzare opere di urbanizzazione difformi dagli *standard* urbanistici;

che tali atti unilaterali d'obbligo sarebbero stati utilizzati per concedere nuovi interventi edilizi, che nascondevano in realtà lottizzazioni abusive, in ampie zone libere di tipo B (di completamento) presenti nel comune citato;

che i piani di lottizzazione non venivano discussi in consiglio comunale per poi essere approvati al Coreco, bensì venivano deliberati dalla giunta e direttamente realizzati;

che questo modo di procedere andava a compromettere gli sviluppi futuri del comune;

che un altro punto di contrasto con le norme urbanistiche in vigore si sarebbe realizzato relativamente alle zone F, che sono di interesse pubblico, grazie ad una quantomeno «discutibile» interpretazione del termine «edificio anonario» nel senso di «edificio aperto al pubblico», poichè si è proceduto alla edificazione di edifici privati (di tipo commerciale-direzionale) poi trasformati, grazie ad un cambio di destinazione d'uso senza opere, in residenze abitative private,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che debbano essere svolte indagini dirette ad accertare se il comportamento degli amministratori della precedente gestione comunale sia stato a norma di legge.

(4-01666)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Treviso ha comunicato quanto segue.

Nel corso di un incontro pubblico, indetto dal sindaco di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), dottor Ivo Moscheni, venivano illustrati dai relatori alcuni interventi edificatori, qui di seguito elencati:

– concessione e successiva realizzazione di un complesso ad uso negozi ed uffici, poi in parte trasformati in appartamenti, in via Marini, in zona che il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2359 in data 14 giugno 1975 e successivamente modificato, classificava come «zona F»;

– concessione e realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale direzionale d'interesse pubblico, poi in parte trasformato in appartamenti in via San Lorenzo di Leidolo, in zona pure classificata di tipo F;

– concessione e realizzazione di una serie di villette a schiera in via San Pio X, di fatto realizzando una lottizzazione in contrasto con il disposto della legge regionale n. 61 del 1985.

In particolare, per quanto riguarda il complesso in via Marini, si rilevava, a posteriori, dalla lettura degli atti riguardanti la richiesta di concessione edilizia, che era stato autorizzato in zona classificata di tipo F un progetto per la costruzione di un fabbricato con le caratteristiche di edificio di interesse pubblico; ancor prima di aver ottenuto il certificato di agibilità/abitabilità, alcune unità immobiliari, senza interventi sulle opere, erano state cedute in affitto come abitazioni, mentre erano state costruite come uffici.

Per le violazioni sopra accertate il Sindaco emetteva:

per il piazzale, rigetto dell'istanza e, successivamente, con la richiesta di concessione in sanatoria, provvedimento di sanzione amministrativa, oblata con l'importo di lire 1.000.000;

per la diversa destinazione d'uso degli immobili da uffici in appartamenti, era stata emessa in data 11 agosto 1995 ordinanza di rimesa in pristino (contro la quale la ditta proprietaria ricorreva al TAR per il Veneto).

In relazione ai fatti evocati dall'interrogante sono stati iscritti alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Treviso:

1) il procedimento n. 8984/95 a carico di Mazzarolo Aldo per abuso edilizio (modifica destinazione d'uso senza opere), definito con archiviazione in data 29 aprile 1997 per infondatezza della notizia di reato;

2) il procedimento n. 6618/96 a carico di Citton Angelo e Guidolin Maria per la contravvenzione di cui all'articolo 221 del testo unico legislativo sanitario (destinazione ad alloggi di locali direzionali in assenza del prescritto certificato di abitabilità), definito in data 27 settembre 1996 con emissione di decreto penale di condanna al pagamento di lire 120.000 di ammenda.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(24 marzo 1998)

TOMASSINI. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che lo stesso interrogante, il senatore Piero Pellicini e l'onorevole Massimo Berruti hanno già presentato interrogazioni parlamentari sulla vicenda del gruppo bancario Banca commercio e industria e Banca popolare di Luino e Varese;

che la Banca commercio e industria e il suo amministratore delegato, dottor Giuseppe Vigorelli, sono stati totalmente inadempienti rispetto alle obbligazioni ed agli accordi stipulati il 20 dicembre 1995 avanti la Vigilanza di Banca d'Italia;

considerato:

che il 18 febbraio 1997 l'azionista di maggioranza, partecipando al voto con peso determinante per la nomina di amministratori di sua fi-

ducia non eletti dall'azionariato locale, ha vanificato l'impegno secondo cui dieci amministratori dovevano essere espressi e perciò eletti dal solo azionariato varesino;

che gli azionisti della suddetta Banca in sede locale, che rappresentano il 40 per cento del capitale, i cui titoli hanno registrato la perdita di metà del valore, sono altresì privi di rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

che la Banca è snaturata nelle sue linee caratteristiche e tradizionali ed il personale è profondamente demotivato,

si chiede di conoscere:

se e quali passi abbia in precedenza compiuto il Ministro in indirizzo perchè la Vigilanza che ebbe a sponsorizzare la creazione del gruppo bancario e la stipula degli accordi intervenisse per il loro rispetto evitando quanto avvenuto il 18 febbraio 1997 e l'inevitabile sbocco giudiziario;

se e quale ruolo abbia svolto nel privilegiare gli accordi con il gruppo bancario Banca commercio e industria (a scapito di altre banche più accreditate, quale la Popolare di Milano, l'Agricola mantovana, eccetera) il direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, dottor Noto, e quali siano i rapporti dello stesso con il dottor Giuseppe Vigorelli della Banca commercio e industria;

se risulti vero che tale direttore non sia nuovo a interessamenti del genere ed aspiri alla vice-direzione generale della Banca d'Italia, come è stato pubblicato recentemente dal giornale «Milano Finanza», ed il suo nome circoli anche nell'azionariato della Banca popolare di Milano come suggeritore di indirizzi e di candidature, che stanno raccogliendo divisioni e dissensi.

(4-04553)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicato in oggetto, concernente patti parasociali stipulati tra la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca Commercio e Industria di Milano.

Al riguardo, si fa presente che, in data 20 dicembre 1995, la Banca popolare di Luino e Varese e la Banca Commercio e Industria di Milano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in vista dell'acquisizione del controllo della Banca popolare di Luino e Varese da parte della «Comindustria». Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo dell'incorporante, il protocollo d'intesa stabiliva che il Consiglio di amministrazione doveva essere composto da 13 membri, dei quali almeno 3 espressi dalla Commercio e Industria ed i restanti 10 dal resto della compagine sociale, secondo i criteri tradizionalmente adottati nell'ambito della «Luino e Varese».

Dopo l'operazione di acquisizione, a seguito di contrasti sorti in seno al Consiglio, gli amministratori della «Luino e Varese», nel mese di gennaio 1997, hanno rassegnato le dimissioni, determinando la decadenza dell'intero Consiglio; il Collegio Sindacale ha, pertanto, provveduto a convocare l'Assemblea sociale per nominare i nuovi amministratori.

In data 18 febbraio 1997, l'Assemblea straordinaria dei soci della «Luino e Varese» ha provveduto a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione composto da tredici membri, tra i quali figurano i tre candidati presentati dal socio di maggioranza «Commercio e Industria» e i dieci candidati inclusi in una delle due liste presentate da altri soci della «Luino e Varese». Dal verbale assembleare risulta che la lista eletta ha ricevuto 17.147.589 voti favorevoli (di cui 16.408.884 dalla Commercio e Industria) e 401.888 contrari (615 astenuti).

Con riferimento al ruolo esercitato nell'operazione di aggregazione dalla Banca d'Italia, sede di Milano, si fa presente che le filiali dell'Istituto rappresentano, nell'ambito della relativa competenza territoriale, la stessa Banca d'Italia di fronte a terzi ed operano sulla base di direttive ricevute dall'Amministrazione centrale. Per quanto attiene al caso in questione, si fa presente che l'Istituto nel mese di dicembre 1995, tramite la propria struttura periferica di Milano, ha provveduto a rilasciare alla «Comindustria», che ne aveva avanzato richiesta, la prevista autorizzazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ad acquisire il controllo della Banca Popolare di Luino e Varese.

Nel valutare la citata operazione di aggregazione, con riguardo ai profili previsti dalla legge n. 287 del 1990, la Banca d'Italia ha ritenuto che l'operazione non incidesse significativamente sul grado di concorrenza esistente nei mercati di riferimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(26 marzo 1998)
